

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (X e XIV)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	4
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	20
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	21
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	40
AFFARI SOCIALI (XII)	»	42
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	43
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	44
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	84
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	86
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	87

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-Tipi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	<i>Pag.</i>	89
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	91
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	92
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	94

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione in videoconferenza della Commissaria europea per il commercio, Cecilia Malmström, sulle politiche commerciali europee, con particolare riferimento alle pratiche di <i>dumping</i> e alle misure di difesa commerciale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

AUDIZIONI

Martedì 11 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 13.30.

Audizione in videoconferenza della Commissaria europea per il commercio, Cecilia Malmström, sulle politiche commerciali europee, con particolare riferimento alle pratiche di *dumping* e alle misure di difesa commerciale.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati

e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Cecilia MALMSTRÖM, *commissaria europea per il commercio*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Gianluca BENAMATI (PD), Mattia FANTINATI (M5S), Stefano ALLASIA (LNA) e Tiziano ARLOTTI (PD), ai quali risponde la Commissaria Malmström.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ringrazia la Commissaria Malmström e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 3785 Ermini, C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano e C. 3777 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	4
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	8

SEDE REFERENTE

Martedì 11 aprile 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 18.45.

Disposizioni in materia di legittima difesa.

C. 3785 Ermini, C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano e C. 3777 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati circa 60 emendamenti (*vedi allegato*) al testo base in discussione. Rammenta, inoltre, che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, la discussione, con votazioni, del provvedimento in titolo, inizierà in Assemblea mercoledì 19 aprile prossimo, successivamente alla conclu-

sione di quella relativa alle proposte di legge C. 1142 e abbinate, in materia di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Ricorda, infine, che il provvedimento in titolo è stato calendarizzato in « quota opposizione », su richiesta dei gruppi Lega Nord e Forza Italia.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI chiede di disporre di tempo ulteriore, pari a circa una settimana, per approfondire il contenuto delle proposte emendative presentate, su alcune delle quali il Governo ritiene opportuno avviare una riflessione. Auspica, infatti, che, trattandosi di una problematica delicata e complessa, si possa trovare un punto di sintesi e di equilibrio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la richiesta del rappresentante del Governo può essere accolta solo nel caso in cui si dovesse rinviare l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, considerato che per rispettare il calendario vigente occorrerebbe concludere l'esame in sede referente entro la settimana corrente. Considerato che si tratta di un provvedimento esaminato in quota opposizione, chiede se vi sia l'accordo al rinvio da parte dei gruppi ed, in

particolare, dei gruppi di opposizione che hanno chiesto l'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea.

Nicola MOLTENI (LNA), nel prendere atto di quanto testé dichiarato dal sottosegretario Ferri, ritiene la posizione del Governo vergognosa e inaccettabile. Ricorda, infatti, che la sua proposta di legge C. 2892 è stata presentata ben due anni fa e che il provvedimento in materia di legittima difesa, su richiesta del suo gruppo parlamentare, è stato calendarizzato in « quota opposizione ». Nell'evidenziare come la proposta di legge C. 2892 a sua firma sia stata « scippata » all'opposizione e, di fatto, già una volta « insabbiata », fa notare come gli emendamenti presentati al testo base in discussione siano appena sessanta e come sugli stessi il Governo avrebbe dovuto già, pertanto, essere in grado di esprimere il parere di competenza. A suo avviso, le dichiarazioni del sottosegretario fanno emergere una sostanziale frattura all'interno dell'Esecutivo e, probabilmente, della stessa maggioranza, nell'ambito della quale esistono sull'argomento sensibilità del tutto diverse. Ciò premesso, nel ribadire come l'atteggiamento del Governo sia del tutto vergognoso, poiché irrispettoso delle prerogative dei gruppi di opposizione, si dichiara contrario all'eventuale differimento, anche di una sola settimana, del provvedimento in Assemblea.

Antonio MAROTTA (AP) concorda sull'opportunità che il Governo disponga di tempo ulteriore per esaminare più approfonditamente il contenuto degli emendamenti presentati, a prescindere dal loro numero, intervenendo il testo base in discussione su una materia delicata e complessa. Richiama, peraltro, l'attenzione sulla circostanza che la discussione sul provvedimento in titolo avrebbe inizio, in ogni caso, non prima della conclusione di quella relativa alle proposte di legge in materia di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari, e, quindi, verosimilmente, non prima di mercoledì 26 aprile prossimo. Ciò premesso, auspica

che si possa pervenire all'approvazione di un testo condiviso, che rappresenti un punto di equilibrio e di sintesi tra le posizioni dei diversi gruppi parlamentari.

Carlo SARRO (FI-PdL), nell'associarsi alle considerazioni del collega Molteni, osserva come sia del tutto evidente l'atteggiamento elusivo del Governo rispetto alla questione della legittima difesa, lasciando intendere la volontà di non pervenire all'approvazione del provvedimento. Ove la Commissione ritenesse di richiedere il differimento dell'esame del provvedimento in Assemblea, chiede, quindi, che tale richiesta sia esplicitata in modo formale ed in riferimento ad una data certa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, evidenziando come un'eventuale richiesta della Commissione in tal senso non avrebbe alcuna finalità elusiva, fa presente come la stessa sarebbe, comunque, formalizzata precisando che il rinvio si limiterebbe ad una sola settimana rispetto al calendario dell'Assemblea.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR), sottolineando come la discussione del provvedimento in titolo non potrebbe, di fatto, avere inizio in Assemblea prima di mercoledì 26 aprile prossimo, non ravvisa elementi ostativi a che la Commissione richieda un breve differimento della stessa, purché si individui una data certa per l'inizio dell'esame da parte dell'Aula.

Arcangelo SANNICANDRO (MDP), a nome del suo gruppo parlamentare, dichiara di non opporsi all'eventuale differimento della discussione del provvedimento in Assemblea. Ritiene, infatti, che tale questione rappresenti, di fatto, un falso problema, dal momento che l'Assemblea, nel corso della prossima settimana, sarà interamente impegnata nella discussione delle proposte di legge relative alle dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

Daniele FARINA (SI-SEL), evidenziando come quello in discussione sia un provvedi-

mento che interviene su una questione assai complessa, e come siano stati presentati numerosi emendamenti dei quali è necessario approfondire il contenuto, ritiene quanto mai opportuna una « pausa di riflessione », anche di qualche mese.

Vittorio FERRARESI (M5S) si dichiara contrario, a nome del suo gruppo parlamentare, ad un eventuale differimento dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, salvo diversa decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa notare al collega Ferraresi, che la questione la lei sottoposta ai gruppi è quella di valutare se la Commissione, nel prendere atto della richiesta del Governo di disporre di tempo ulteriore per approfondire il contenuto degli emendamenti presentati, debba o meno richiedere il differimento, di una sola settimana, della discussione del provvedimento in Assemblea.

Vittorio FERRARESI (M5S) sottolinea come, trattandosi di un provvedimento in « quota opposizione », vadano necessariamente rispettati i tempi di calendarizzazione dello stesso in Assemblea nel caso in cui, come quello in esame, non vi sia il consenso del gruppo di opposizione interessato.

Per tali ragioni, dichiara che il suo gruppo parlamentare è contrario ad una eventuale richiesta di rinvio.

Walter VERINI (PD) ritiene che la questione relativa all'eventuale differimento della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea non vada in alcun modo drammatizzata, dal momento che, di fatto, l'Aula, nel corso della prossima settimana, non potrà procedere al suo esame. In tale situazione, quindi, pur sottolineando come il suo gruppo parlamentare sia pronto ad affrontare l'esame delle proposte emendative presentate, non ravvisa particolari elementi ostativi a che sia differito l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea, alla luce della esigenza di ulteriori approfondimenti istruttori manifestata dal rappresentante del Governo.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) concorda con il collega Verini.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che il provvedimento in discussione è stato posto all'ordine del giorno della Commissione anche nella giornata di domani, per cui, preso atto che in assenza del parere del Governo non si potrà procedere nella seduta odierna alla votazione degli emendamenti, non rimane che rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Piero LONGO (FI-PdL) fa notare come, a suo avviso, il rinvio alla giornata di domani sia funzionale unicamente a formalizzare la richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. Si tratterebbe di un rinvio del rinvio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita il deputato Longo a non fare delle inutili ironie.

Piero LONGO (FI-PdL) stigmatizza con forza il richiamo della Presidente Ferranti, rilevando come il suo intervento abbia in realtà una valenza politica di critica al Governo ed alla maggioranza per l'atteggiamento dilatorio tenuto. Invita, quindi, la presidenza della Commissione a non censurare i suoi interventi.

Nicola MOLTENI (LNA) ribadisce la necessità che la Commissione proceda immediatamente alla votazione delle proposte emendative presentate. Nel prendere atto della richiesta del Governo di differire l'esame del provvedimento in Assemblea, chiede quindi che sulla stessa la Commissione si esprima con un voto.

Walter VERINI (PD) richiama l'attenzione sulla circostanza che la maggioranza dei gruppi parlamentari ha manifestato disponibilità a che la Commissione richieda un breve differimento dell'inizio della discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea. Al riguardo, sottolineando che si tratterebbe, comunque, di un rinvio di scarsa rilevanza, fa notare come la Com-

missione potrà adottare le sue determinazioni nella seduta di domani.

Nicola MOLTENI (LNA), rammentando come la Commissione nella giornata odierna sia stata convocata per procedere alle votazioni sugli emendamenti presentati al provvedimento, ribadisce, quindi, la necessità che la stessa proceda al voto sulla richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, evidenzia come, sul piano regolamentare, non sia possibile procedere alle votazioni delle proposte emendative, in assenza dell'espressione dei pareri da parte del rappresentante del Governo. Sottolinea, inoltre, come, sempre sul piano procedurale, la Commissione non possa esprimere un voto su eventuali richieste di rinvio formulate dal Governo, considerato che si può chiedere il rinvio solo nel caso in cui vi sia il consenso di tutti i gruppi parlamentari di opposizione che hanno chiesto l'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea, trattandosi di un provvedimento in « quota opposizione ». Al riguardo, rammenta che il rappresentante del Governo si è limitato a chiedere di disporre di un ulteriore lasso di tempo per i necessari approfondimenti istruttori delle proposte emendative presentate, in vista dell'espressione del parere di competenza.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nell'associarsi alle considerazioni della presidente, precisa di non aver formulato una richiesta di rinvio della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, ma di essersi limitato a richiedere ai gruppi parlamentari una semplice « cortesia istituzionale », al fine di poter meglio approfondire il contenuto degli emendamenti presentati.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede se, in assenza dei pareri espressi da parte del rappresentante del Governo, la Commissione possa comunque procedere alla votazione delle proposte emendative.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che, ove non siano espressi i pareri del Governo, la Commissione non potrebbe procedere all'esame degli emendamenti.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) richiama l'attenzione sul fatto che la maggioranza dei gruppi parlamentari abbia manifestato un orientamento favorevole ad un eventuale rinvio della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea e che, pertanto, la Commissione sia, già nella seduta odierna, nelle condizioni di decidere su un'eventuale richiesta in tale senso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadisce come, trattandosi di un provvedimento in « quota opposizione » sia necessario il consenso dei gruppi di opposizione interessati, tra i quali vi è la Lega, il cui rappresentante ha dichiarato di essere contrario al rinvio.

David ERMINI (PD), *relatore*, rileva come il prioritario interesse di tutti i gruppi parlamentari dovrebbe essere quello di approvare una « buona legge », non potendo la questione della legittima difesa essere utilizzata a scopi di pura propaganda elettorale. Ciò premesso, nel dichiararsi pronto ad esprimere i pareri di competenza già nella seduta odierna, evidenzia come, ove il Governo non dovesse essere in grado di esprimere il parere sulle proposte emendative presentate, il suo gruppo parlamentare sarebbe pronto a sottoporre direttamente alla discussione dell'Assemblea il testo base in titolo, senza procedere all'esame degli emendamenti. A suo avviso, quindi, non sarebbe scandaloso rinviare l'esame del provvedimento alla seduta programmata per la giornata di domani.

Donatella FERRANTI, *presidente*, richiamando l'attenzione sul fatto che la Commissione potrà comunque adottare le sue determinazioni nella seduta programmata per la giornata di domani, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.30.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 3785 Ermini, C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano e C. 3777 Molteni.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Sopprimerlo.

* 1. 1. Molteni, Fedriga.

Sopprimerlo.

* 1. 2. Andrea Maestri, Daniele Farina.

Sopprimerlo.

* 1. 3. Rostan, Sannicandro, Leva.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni »;

b) al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: « Ma si procede d'ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio »;

c) al quarto comma le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sette anni »;

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti

non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 55 del codice penale).

All'articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma: « Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52 ».

1. 18. Lupi, Marotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 52 del codice penale sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 52 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 52-bis. – *(Legittima difesa nel caso di violazione di domicilio effettuata allo scopo di commettere altri reati).* – Nel contrasto di una violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:

a) vedendo minacciata la propria o l'altrui incolumità, usa un'arma legalmente

detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o per rendere sicuramente inoffensivo l'aggressore;

b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dall'azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un'arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche qualora il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

1. 8. Gregorio Fontana, Gelmini, Vito, Ravetto, Santelli, Sisto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale i commi 2 e 3 sono abrogati.

1. 9. Daniele Farina, Andrea Maestri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifiche agli articoli 52 e 55 del codice penale).

1. All'articolo 52 del codice penale, sostituire il comma primo con il seguente: « Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa, tenuto conto dei beni in conflitto, dei mezzi a disposizione della vittima e delle modalità concrete dell'aggressione. ».

2. Alla rubrica dell'articolo 55 del codice penale, aggiungere « Causa soggettiva di esclusione della responsabilità ».

3. All'articolo 55 del codice penale, primo comma, la parola: « colposamente » è sostituita dalle seguenti: « con colpa grave ».

4. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: « Non è punibile l'eccesso dai limiti della legittima difesa per grave turbamento psichico, timore o panico, in situazioni oggettive di rilevante pericolo per la vita, per l'integrità fisica, per la libertà personale o sessuale di un soggetto aggredito in luoghi isolati o chiusi o comunque in condizioni di minorata difesa ».

1. 5. Marotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima).

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « da valutare come percepita dall'aggredito al momento dell'insorgenza del pericolo »;

b) al secondo comma, alla lettera b), sono eliminate le parole: « quando non vi è desistenza »;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La punibilità è comunque esclusa quando il fatto è stato commesso per concitazione o paura. »;

d) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente:
Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

- 1. 4.** Gelmini, Gregorio Fontana, Vito, Ravetto, Santelli, Sisto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — All'articolo 52 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara ed in atto l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa »;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa ».

- 1. 10.** La Russa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 52 del codice penale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « salvo il caso in cui non vi sia possibilità, per circostanze di tempo e di luogo di valutare l'entità della difesa; in tale ipotesi resta non punibile chi ha commesso il fatto in circostanze tali da non poter oggettivamente valutare il criterio di proporzionalità ».

- 1. 6.** Marotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente: « Del rapporto di proporzione di cui al primo comma non si tiene conto nei casi in cui l'offesa sia in concreto imprevedibile o sia arrecata approfittando di condizioni di minorata difesa ».

- 1. 7.** Marotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Difesa legittima e difesa legittima domiciliare ».

2. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

- 1. 12.** Molteni, Fedriga.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo

comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

1. 13. Molteni, Fedriga.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

2. L'articolo 624-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 624-*bis*. – (*Furto in abitazione e furto con strappo*). – Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Nelle ipotesi previste dal presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del

decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 ».

3. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis* del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa ».

4. All'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: « 609-*octies* » è inserita la seguente: « , 624-*bis* ».

Conseguentemente il titolo è sostituito con il seguente: Modifiche al codice penale, e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo.

1. 11. Molteni, Fedriga.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentata, nell'ipotesi di cui all'articolo 593-*bis* ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 593 del codice penale inserire il seguente:

Articolo 593-*bis*. Quando i fatti di cui agli articoli 614 e 624-*bis* sono commessi in luoghi in cui sono presenti persone, la pena prevista per i suddetti reati è aumentata da un terzo fino alla metà.

1. 14. Sisto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell'articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone. »;

b) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: « e difesa legittima domiciliare.

1. 15. Longo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi dell'articolo 52, commi 2 e 3, la colpa è sempre esclusa se chi ha commesso il fatto ha agito in preda alla paura, al panico ovvero ad un grave turbamento, determinati dalla situazione di pericolo ».

2. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi dell'articolo 52, commi 2 e 3, se l'errore si riferisce alla situazione di pericolo o ai limiti imposti dalla necessità, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora esso sia stato determinato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è commesso il fatto ».

1. 16. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 55 del codice penale).

1. All'articolo 55 del codice penale, in fine è aggiunto il seguente comma: « Non

sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52 ».

1. 19. Marotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, la punibilità non è esclusa solo se l'errore è determinato da colpa grave, tenuto anche conto della condotta della persona contro cui è diretto il fatto ».

1. 20. Sisto, Santelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, la punibilità non è esclusa solo se l'errore è determinato da colpa grave ».

1. 21. Sisto, Santelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa quando l'errore è conseguenza di un comportamento della persona contro la quale è diretta la reazione idoneo a causare un grave turbamento psichico ».

1. 22. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Nei casi di cui all'articolo con le parole: Ai sensi dell'articolo.

1. 23. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: la colpa con le parole: la responsabilità.

1. 24. Sisto.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: sempre con le parole: in ogni caso.

1. 25. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: è sempre esclusa aggiungere le seguenti: e si presume in ogni caso il rapporto di proporzionalità e lo stato di attualità del pericolo.

1. 26. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: è sempre esclusa aggiungere le seguenti: e si presume in ogni caso il rapporto di proporzionalità.

1. 27. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: è sempre esclusa aggiungere le seguenti: e si presume in ogni caso lo stato di attualità del pericolo.

1. 28. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: l'errore è aggiungere la seguente: anche.

1. 29. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole del grave con le seguenti: anche del lieve.

1. 35. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: grave turbamento psichico con le seguenti: lieve stato di agitazione.

1. 30. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: grave turbamento psichico con le seguenti: stato di agitazione.

1. 31. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: grave.

*** 1. 32.** Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: grave.

*** 1. 33.** Vazio.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: grave.

*** 1. 34.** Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: grave con la parola: semplice.

1. 37. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: grave con la seguente: lieve.

1. 36. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: turbamento psichico con le seguenti: stato di agitazione.

1. 38. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: turbamento aggiungere la seguente: anche.

1. 39. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: psichico con la parola emotivo.

1. 40. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: psichico aggiungere la seguente: anche.

1. 41. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: causato fino alla fine del capoverso con le seguenti: causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto, o quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi ivi indicati, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di paura e agitazione nella persona offesa.

1. 42. La Russa.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: causato con la parola: ingenerato.

1. 43. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: causato aggiungere le seguenti: anche indirettamente.

1. 44. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: dalla persona con le parole: dal contesto.

1. 45. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla persona aggiungere le parole: ovvero dal contesto.

1. 46. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: contro con la parola: verso.

1. 47. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: e l'agente, qualora sia il proprietario o il detentore ad altro titolo del luogo nel quale è avvenuta l'intrusione, dimostra di avere operato secondo diligenza nella messa in sicurezza del luogo stesso.

1. 48. Librandi, Dambruoso.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Per tali casi lo Stato, in caso di archiviazione o di assoluzione anche in primo grado, garantisce il rimborso delle spese legali sostenute.

1. 49. Verini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente: « Nei casi previsti dall'articolo 614 (violazione di domicilio), è presunta la legittima difesa se taluno, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, ha commesso il fatto per respingere l'ingresso con effrazione, violenza o inganno ».

1. 50. Lupi, Marotta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente: « Nei casi previsti dagli articoli 605 (Sequestro di persona), 614 (violazione di domicilio) 624 (Furto), 624-bis (Furto in abitazione e furto con strappo), 628 (Rapina) è esclusa la risarcibilità del danno da parte della persona offesa ai sensi dell'articolo 2044 del codice civile ».

1. 51. Marotta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente: « Nei casi previsti dagli articoli 605 (Sequestro di persona), 614 (violazione di

domicilio) 624 (Furto), 624-*bis* (Furto in abitazione e furto con strappo), 628 (Rapina) è sempre presunta la temporanea incapacità di intendere di volere della persona offesa».

1. 52. Marotta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo comma le parole « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni »;

b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: « Ma si procede d'ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio »;

c) Al quarto comma le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sette anni »;

d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente: « Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma ».

ART. 1-*ter*.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo « condizione di procedibilità » è aggiunta la seguente frase « ovvero il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità, ».

2. All'articolo 411 del codice di procedura penale, dopo « ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale per particolare tenuità del fatto » s'introduce la seguente

frase: « perché il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di altra causa di non punibilità, ».

1. 01. Marotta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).

1. All'articolo 614 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente: « Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma ».

1. 02. Gelmini, Vito.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. L'articolo 624-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 624-*bis*. – *(Furto in abitazione e furto con strappo)*. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000, La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggra-

vato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 ».

Conseguentemente, il titolo è sostituito con il seguente: « Modifiche a disposizioni in materia di legittima difesa e al codice penale, e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo ».

1. 03. Molteni, Fedriga.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa ».

Conseguentemente, il titolo è sostituito con il seguente: « Modifiche a disposizioni in materia di legittima difesa e al codice penale ».

1. 04. Molteni, Fedriga.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: « 609-octies » è inserita la seguente: « , 624-bis ».

Conseguentemente, il titolo è sostituito con il seguente: « Modifiche in materia di

legittima difesa e a disposizioni dell'ordinamento penitenziario ».

1. 05. Molteni, Fedriga.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente comma:

« 4-quater. L'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto ».

1. 06. Molteni, Fedriga.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 55 del codice penale).

1. All'articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma: « Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52 ».

1. 010. Gelmini, Vito.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché alle vittime di reati subiti in occasione dell'introduzione illecita di altri nei luoghi indicati nell'articolo 614 del codice penale ».

1. 07. Gelmini, Vito.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122).

La lettera a), del comma 1, dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata.

1. 08. Molteni, Fedriga.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 2.

1. Gli articoli da 11 a 16 della legge 7 luglio 2016, n. 122 sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 11.

(Istituzione di un fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti – Applicazione e definizione).

1. È Istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato « Fondo », finalizzato a concedere adeguato indennizzo a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile.

ART. 12.

(Presupposti per l'accesso al fondo).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reati violenti commessi nel territorio dello Stato italiano.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per vittima di reato violento si intende la persona offesa dal reato, quando:

a) il responsabile è deceduto;

b) il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili;

c) il responsabile è rimasto ignoto;

d) quando il giudice civile a seguito di proscioglimento per intervenuta prescrizione ha condannato il prosciolto al risarcimento del danno a favore della vittima per il fatto dedotto nell'imputazione nel processo penale.

3. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto nell'ordine:

a) al coniuge e ai figli;

b) ai genitori;

c) al convivente *more uxorio*;

d) ai fratelli e alle sorelle.

ART. 13.

(Disposizioni generali).

1. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del fondo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la richiesta del contributo di cui all'articolo 11, l'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché le procedure di recupero dell'eventuale provvisoria anticipatoria in ragione dell'esito del procedimento penale ovvero di provvedimenti cautelari anticipatori emessi dal Giudice nell'ambito del processo civile in attesa della sua definizione.

2. Nei casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo

stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa.

3. I soggetti di cui agli articoli 11 e 12 hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione, le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presidi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità definite dalla normativa vigente.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute adotta, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto volto a determinare le modalità di esenzione dal pagamento di ticket, per ogni tipo di prestazione sanitaria in favore dei cittadini che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza di aggressione.

ART. 14.

(Dotazione del fondo).

1. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2017, di 15 milioni di euro, è

alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di bilancio in proporzione alla dotazione complessiva del fondo, comunque in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:

a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere b) e c);

d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciati da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

f) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali dei proventi dei giochi e scommesse determinata annualmente con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

g) dai premi vinti e mai incassati del fondo giochi e scommesse istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. ».

ART. 3.

(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44).

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo, le parole: « e dei reati intenzionali violenti », sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: « da due rappresentanti del Ministero della giustizia », sono sostituite dalle seguenti: « da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia »;

c) all'articolo 4, comma 3, le parole: « , ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302 », sono soppresse.

2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera *b-bis*) è soppressa.

ART. 4.

(Disposizioni transitorie).

1. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità della tutela prevista per le vittime di reati intenzionali violenti, le posizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge dei beneficiari dell'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 sono trasferite al Fondo istituito all'articolo 2.

2. Le somme autorizzate e non ancora utilizzate di cui all'articolo 16 della legge 7 luglio 2016, n. 122, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 2.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Per gli oneri di cui all'articolo 2, quantificati in quindici milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

1. 09. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, di rappresentanti di Confservizi (Asstra-Utilitalia), di rappresentanti dell'associazione magistrati della Corte dei conti, del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, e di Angelo Lalli, professore di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma « La Sapienza », nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 aprile 2017.

Audizione di rappresentanti di Confindustria, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, di rappresentanti di Confservizi (Asstra-Utilitalia), di rappresentanti dell'associazione magistrati della Corte dei conti, del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, e di Angelo Lalli, professore di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma « La

Sapienza », nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Atto n. 407 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	21
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017. Atto n. 408 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	30
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta a Firenze dal 30 al 31 marzo 2017	32
ALLEGATO (<i>Comunicazioni della Presidente</i>)	34

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 aprile 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 18.50.

Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Atto n. 407.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatrice*, premette che lo schema di decreto legislativo

di cui oggi si avvia l'esame ridefinisce la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e reca misure per il sostegno agli investimenti delle stesse imprese, come previsto dalla legge delega n. 198 del 2016. La relazione illustrativa sottolinea, preliminarmente, la crisi profonda del sistema editoriale italiano, testimoniata, in particolare, dalla riduzione costante delle copie vendute – pari al 22 per cento nell'ultimo quinquennio – e dalla caduta degli investimenti pubblicitari pari a -26,1 per cento per i quotidiani e -22,3 per cento per i periodici nel primo trimestre 2013. A fronte di ciò, si registra una crescita del volume di vendite dell'editoria *online*, che, però, incide in misura ancora ridotta sui ricavi delle imprese editoriali. Inoltre, si è assistito alla costante contrazione delle risorse pubbliche destinate alle politiche per l'editoria, che non ha favorito gli investimenti delle imprese. In questo contesto, è sorta la necessità di un intervento normativo articolato e complessivo relativo al sostegno diretto alla piccola editoria,

meno strutturata industrialmente, ma più presente nelle realtà territoriali locali, con testate che costituiscono spesso la voce alternativa rispetto a quella dei giornali nazionali, e che sono quindi concreta espressione del pluralismo dell'informazione che trova esplicita tutela nella Costituzione. Lo schema di decreto reca, dunque, misure orientate a favorire la pluralità e l'indipendenza dell'informazione, l'innovazione dell'offerta informativa, in particolare nel campo digitale, il sostegno degli investimenti delle imprese editoriali e la loro capacità di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo. I contenuti dello schema di decreto corrispondono pienamente ai principi direttivi recati dalla legge delega. Si tratta di un testo complesso con ben 33 articoli suddivisi in VII Capi, che si pone anche l'obiettivo di semplificare l'attuale legislazione di questo settore che nel tempo è andata a stratificarsi e a determinare una situazione normativa poco chiara e trasparente. L'articolo 32 con tantissime abrogazioni previste è la chiara dimostrazione di questo ulteriore sforzo. Come ribadisce l'articolo 1, l'intervento è finalizzato a garantire la coerenza, la trasparenza e l'efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche, per la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione. Lo stesso articolo 1, inoltre, ribadisce che i contributi spettano nei limiti delle risorse a ciò destinate, per ciascuna tipologia, con il DPCM che ripartisce la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, in caso di insufficienza delle risorse, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

Gli articoli 2 e 3 individuano, rispettivamente, la platea dei beneficiari dei contributi e i soggetti esclusi, introducendo alcune specifiche rispetto alla legge delega. Con riferimento ai destinatari dei contributi, si conferma che si tratta di imprese editrici di quotidiani e periodici costituite come cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da

essi interamente detenuto, imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro, limitatamente a un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge delega.

Si conferma, altresì, il mantenimento del diritto al contributo, con requisiti e criteri di calcolo specifici, per: imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche; imprese, enti e associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti; associazioni dei consumatori che editano periodici; imprese editrici di quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero, o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero. Con riguardo all'ultima categoria di beneficiari, evidenzia, tuttavia, che l'articolo 15 stabilisce che possono beneficiare del contributo — oltre che i quotidiani e periodici italiani editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero — i quotidiani e periodici italiani editi all'estero e ivi prevalentemente diffusi. Al contempo, poiché anche gli articoli 19, comma 1, 21, comma 1, e 23, comma 1, fanno riferimento a quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero, ritiene opportuno un chiarimento. Ad eccezione delle imprese e degli enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, possono essere richiesti i contributi per una sola testata. Con riferimento all'esclusione degli organi di informazione dei partiti e dei movimenti politici e sindacali, si precisa che sono comprese nell'esclusione, oltre alle imprese editrici, anche le imprese radiofoniche organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento. Inoltre, con riferimento all'esclusione dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico, si specifica che si tratta di quelli che hanno diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento: al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che la delega necessitava di essere definita per evitare l'insorgere di possibili problemi in sede applicativa, con il rischio di escludere dal finanziamento prodotti editoriali che, sep-

pur tematici, avessero comunque una valenza di ordine generale. Si conferma, infine, l'esclusione delle imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati. Gli articoli da 4 a 9 disciplinano i requisiti di ammissione e i criteri di calcolo del contributo per cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro, imprese editrici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro. In particolare, l'articolo 4 prevede i requisiti specifici per le cooperative giornalistiche, che sono le cooperative composte esclusivamente da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti, costituite ai sensi degli articoli 2511 e ss. del codice civile ed iscritte all'apposito albo. Si ribadisce l'impianto normativo previgente — che prevede l'associazione di almeno il 50 per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime e l'assunzione della maggioranza dei soci con contratto di lavoro a tempo indeterminato — in quanto esso, alla luce della passata esperienza, si è rivelato efficace nel garantire l'effettiva partecipazione dei soci all'attività editoriale e dei dipendenti all'attività sociale. Inoltre, declinando i principi direttivi recati dalla legge delega, sono state introdotte regole in ordine alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio e alla compagine societaria. In particolare, è stato previsto che lo statuto debba sancire il divieto per ciascun socio di possedere più di un terzo del capitale sociale, per le cooperative composte fino ad otto soci, e più di un quinto, per le altre cooperative, nonché la possibilità per ciascun socio di esprimere un solo voto indipendentemente dal valore della quota di cui è titolare e dal ruolo svolto all'interno della cooperativa; inoltre è stato ribadito il divieto di voto plurimo nei casi in cui il codice civile lo consentirebbe e il divieto di avere partecipazioni sociali in altre cooperative che abbiano chiesto l'ammissione al contributo, con conseguente

decadenza dalla possibilità di accedere al contributo da parte delle cooperative in caso di violazione di tale disposizione. Per quanto riguarda la compagine societaria, si stabilisce che le cooperative possano prevedere la partecipazione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La relazione illustrativa evidenzia, al riguardo, che tale scelta è stata ritenuta la più equilibrata a contenere, da un lato, l'esigenza rappresentata dalle associazioni di categoria di consentire forme di finanziamento esterno che possono rivelarsi utili anche a garantire la sopravvivenza della cooperativa, dall'altro, la necessità di non alterare gli equilibri propri della società cooperativa e di non modificarne la natura. Ad ulteriore garanzia di ciò, è stato previsto che il socio che rappresenta il fondo mutualistico possa esprimere un solo voto, e che, nel caso in cui nella compagine sociale siano presenti più fondi, la quota del capitale sociale risultante dal complesso delle loro partecipazioni non possa comunque superare i limiti di un terzo e di un quinto di cui ho detto poc'anzi. L'articolo 5 stabilisce i requisiti comuni per l'accesso ai contributi che, dunque, per le cooperative giornalistiche si aggiungono a quelli previsti dall'articolo 4. Nello specifico, conferma, innanzitutto, che le tre fattispecie considerate di soggetti possono accedere ai contributi solo se, in ambito commerciale, esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale. Conformemente ai principi della legge delega, si è proceduto, da un lato, ad uniformare, per quanto possibile, i requisiti previsti per le diverse categorie di beneficiari e, dall'altro, ad una parziale revisione degli stessi nell'ottica di un'apertura dell'accesso al finanziamento anche a nuovi soggetti. In particolare, si riduce da 5 a 2 anni l'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata necessarie per richiedere il contributo, precisando che i 2 anni devono essere maturati prima dell'annualità per la quale si richiede il contributo. Tale requisito non è, però, richiesto alle imprese, alle associazioni e agli enti che mutano il proprio

assetto societario al fine di adeguarsi alle prescrizioni del decreto e che avevano percepito il contributo per l'annualità precedente a quella in cui hanno provveduto all'adeguamento; si prevedono il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, nonché l'obbligo dell'edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, in parallelo con l'edizione su carta o in via esclusiva; è confermato – anche per l'edizione esclusivamente in formato digitale, a garanzia della professionalità e qualità dell'offerta informativa che si intende sostenere – il requisito del numero minimo dei dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da impiegare nell'intero anno di riferimento del contributo, distinto per quotidiani e periodici; per l'edizione su carta, è ribadito il requisito del rapporto percentuale minimo tra copie vendute e copie distribuite, differenziando tra testate locali, per le quali è richiesta la misura di almeno il 30 per cento (a fronte dell'attuale 35 per cento), e testate nazionali, per le quali la misura delle vendite richiesta è pari al 20 per cento (a fronte dell'attuale 25 per cento). Ai fini del requisito, sono considerate testate nazionali quelle distribuite in almeno 5 (e non più 3) regioni, con una percentuale di vendita in ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della distribuzione totale: in base alla relazione illustrativa, tale criterio risulta più selettivo ed improntato ad un'effettiva presenza del prodotto editoriale rispetto al criterio previgente; è stabilito l'obbligo di evidenziare nell'edizione della testata il contributo ottenuto e tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti, nonché di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna. Ulteriori requisiti – quali l'iscrizione al Registro delle imprese e al ROC, la presenza di un assetto societario conforme alla normativa vigente, l'assenza di situazioni di collegamento o di controllo con altre imprese editrici, il divieto di distribuzione degli utili nell'anno di riscossione dei contributi

e nei dieci anni successivi, confermano l'assetto già vigente. Infine, rappresenta requisito la proprietà della testata per la quale si richiede il contributo, eccetto, anzitutto, per le cooperative subentrate al contratto di cessione in uso di una testata che ha avuto accesso, entro il 31 dicembre 2011, ai contributi. Inoltre, si fa salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 459, della legge n. 266 del 2005 che, però, non sembrerebbe avere attinenza con il requisito richiesto. È, dunque, necessario un chiarimento. Gli articoli 6 e 7 recano le definizioni relative a copie cartacee distribuite e vendute e all'edizione digitale, mentre gli articoli 8 e 9 recano i criteri di calcolo del contributo, anzitutto confermando il principio in base al quale il contributo concesso deriva dalla somma di una quota di rimborso dei costi sostenuti e di una quota rapportata alle copie – cartacee o digitali – vendute. Con riferimento ai costi ammissibili, sono mantenute le voci di costo relative a personale dipendente – per la quale segnalo l'esigenza di un chiarimento laddove si fa riferimento ai pubblicisti, che sembrerebbero dover essere già ricompresi, come attualmente, nel riferimento ai giornalisti – carta, stampa, distribuzione, abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, alle quali si aggiungono le voci connesse all'edizione in formato digitale della testata e al sito *web*, attualmente previste con riferimento alle edizioni solo digitali. Cambiano, invece, i criteri per la quantificazione del rimborso dei costi. In particolare, si prevedono tre scaglioni basati sul numero di copie vendute, che rilevano, anzitutto, per il rimborso dei costi relativi alle testate in formato cartaceo. Le quote di rimborso – che variano dal 55 per cento al 35 per cento – decrescono all'aumentare del numero di copie annue vendute, secondo quanto potete vedere nell'Allegato 1 alla relazione illustrativa dello schema. Gli scaglioni rilevano anche ai fini della definizione del limite del rimborso, che è crescente in relazione all'aumento delle vendite e va da un minimo di euro 500.000 a un massimo di euro 2.500.000 per i quotidiani e da un

minimo di euro 300.000 a un massimo di euro 2.500.000 per i periodici. La quota di rimborso delle voci di costo relative all'edizione digitale – parallela a quella cartacea o esclusiva è, invece, pari comunque al 75 per cento, con incremento rispetto all'assetto vigente, sulla base, evidentemente, del principio di delega che prevede la valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale. Ai fini del rimborso è però necessario che l'edizione digitale abbia un numero di utenti unici mensili non inferiore a 20.000. Anche il limite del rimborso è unico, ed è pari a euro 1.000.000. I costi dell'edizione in formato digitale (parallela) concorrono con i costi dell'edizione cartacea al raggiungimento di un (nuovo) limite complessivo fissato, per tutti gli scaglioni, in euro 2.500.000. I tre scaglioni incidono anche sull'entità del contributo per copia venduta, che è crescente all'aumentare del numero di copie annue vendute, e va da un minimo di euro 0,20 a un massimo di euro 0,35 per i quotidiani e da un minimo di euro 0,25 a un massimo di euro 0,35 per i periodici. Il limite massimo complessivo del contributo per le copie vendute è pari, sia per i quotidiani, sia per i periodici, a euro 3.500.000, estendendo, dunque, ai periodici il limite vigente per i quotidiani. Per la quota di contributo per ogni copia venduta dell'edizione digitale, invece, non si fa riferimento agli scaglioni. L'importo, unico, è comunque superiore a quello previsto per le copie cartacee – e a quello previsto a legislazione vigente – ed è pari a euro 0,40. La quota di contributo per le copie digitali vendute non può essere superiore a euro 300.000 e concorre con la quota per le copie cartacee al raggiungimento del limite massimo di euro 3.500.000. Con riferimento al nuovo sistema di calcolo dei contributi, la relazione illustrativa fa presente che si è inteso rispondere all'esigenza che la finalità, sottesa al sostegno pubblico all'editoria, di favorire il pluralismo dell'informazione, si coniughi con la circostanza che tale informazione raggiunga effettivamente la collettività per perseguire lo scopo cui

essa è preordinata; in tal senso, il dato relativo alle copie vendute rappresenta un indice sintomatico di un'informazione che interessa l'utente. Si è, quindi, voluto valorizzare la diffusione del prodotto editoriale quale desunta dall'indice delle vendite, prevedendo quote per le copie vendute crescenti in proporzione al numero delle copie vendute. Al contempo, si è previsto che le percentuali di rimborso dei costi di produzione della testata crescano, invece, in modo inversamente proporzionale al numero delle copie vendute, con rimborsi, quindi, maggiori negli scaglioni in cui si collocano le imprese editrici con un minor numero di vendite, al fine di non sfavorire le realtà imprenditoriali più piccole. Con riferimento ai sistemi premiali previsti dalla legge delega, sono introdotte alcune specifiche. In particolare, si prevede che all'impresa che nell'anno di riferimento del contributo ha assunto con contratto a tempo indeterminato « figure professionali connesse all'informazione » (espressione evidentemente più specifica del termine « lavoratori », utilizzato dalla legge delega, ma che potrebbe meritare ulteriori specifiche) di età inferiore a 35 anni, spetta un ulteriore rimborso pari al 50 per cento degli oneri previdenziali sostenuti « in relazione al periodo dell'assunzione ». Segnala che sembrerebbe necessario esplicitare meglio il periodo per il quale spetta il rimborso. Inoltre, all'impresa che attiva percorsi di alternanza scuola-lavoro è attribuita una quota aggiuntiva pari all'1 per cento del contributo spettante « in ragione del numero di percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati ». Segnala che occorrerebbe chiarire se la quota aggiuntiva indicata riguarda ogni ragazzo coinvolto nel percorso di alternanza scuola-lavoro, ovvero ogni convenzione stipulata; infine, all'impresa che intraprenda azioni di formazione e aggiornamento del personale, spetta un rimborso pari al 5 per cento dei relativi costi, debitamente documentati. Le edizioni esclusivamente in formato digitale possono beneficiare, inoltre, anche dei rimborsi del 75 per cento dell'onere previdenziale sostenuto per l'assunzione, con contratti di

lavoro anche a tempo non indeterminato, di giornalisti dedicati alla produzione di contenuti informativi originali e del 20 per cento dei costi per la gestione di piattaforme e applicativi dedicati all'ampliamento dell'offerta informativa telematica e per l'utilizzo della rete, e di una quota aggiuntiva in proporzione al numero di utenti unici finali raggiunti: si tratta del 2 per cento – ovvero, del 3 per cento – del contributo spettante, per un numero di utenti unici finale, in un mese, rispettivamente da 40.000 a 100.000, o superiore a 100.000. Per le imprese che superano, nell'erogazione degli stipendi al personale, ai collaboratori e agli amministratori, il limite massimo retributivo pari a euro 240.000 annui, il contributo è ridotto per un importo pari all'importo dello stipendio eccedente lo stesso limite massimo. Il contributo complessivamente erogabile a ciascuna impresa non può comunque superare il 50 per cento dei ricavi dell'impresa. Al contempo, è stabilita una soglia minima pari a euro 5.000, al di sotto della quale il contributo non è erogato. Le risorse che si rendono così disponibili sono ripartite proporzionalmente tra gli aventi titolo. Gli articoli 10-13 disciplinano il procedimento di liquidazione dei contributi per cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro. I tratti salienti della disciplina sono costituiti dalla previsione di erogazione del contributo in due rate – delle quali, la prima, da corrispondere entro il 30 maggio successivo alla presentazione della domanda, come già applicato a decorrere dai contributi relativi al 2016 – e dall'anticipo del termine di conclusione del procedimento, fissato al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. La prima rata, pari al 50 per cento del contributo erogato nell'anno precedente, non è corrisposta se inferiore a euro 2.500. Si conferma, inoltre, come già applicato a decorrere dai contributi relativi al 2016, che una parte della documentazione deve essere presentata contestualmente alla domanda. Al riguardo, sugge-

rimento una riflessione sulla opportunità di specificare in una norma primaria i dettagli della documentazione da presentare, in quanto ciò richiederebbe l'adozione di identica fonte normativa per qualsivoglia necessità di modifica o di adeguamento. Ciò, naturalmente, vale anche per le corrispondenti previsioni relative ad altre categorie di beneficiari. Si confermano, altresì, i controlli e le verifiche già previsti, operati sia direttamente dal Dipartimento per l'editoria, sia attraverso la Guardia di finanza. Con riferimento alle testate espressione di minoranze linguistiche, le novità recate dall'articolo 14 sono costituite dal riferimento a tutte le minoranze riconosciute in base alla legge n. 482 del 1999 e dalla previsione che possano beneficiare dei contributi anche le imprese che editano periodici. Alle imprese in questione si applicano le disposizioni recate dagli articoli da 4 a 13 dello schema, ad eccezione di quelle che stabiliscono requisiti relativi alla forma societaria e che prevedono il limite al contributo complessivamente erogabile. Tuttavia, in caso di insufficienza delle risorse, anche a tali imprese spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale. Per quanto riguarda i quotidiani e i periodici editi o diffusi all'estero è pervenuto il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero che esprime condivisione sull'impostazione generale dello schema di decreto tranne alcune osservazioni che saranno sicuramente prese in considerazione nel parere della Commissione. Con riferimento alla stampa italiana all'estero – cui sono dedicati gli articoli da 15 a 24 – l'articolo 15 prevede che possono beneficiare del contributo le imprese, comunque costituite, che editano, in Italia o all'estero, quotidiani o periodici italiani prevalentemente diffusi all'estero. Si considerano prevalentemente diffusi all'estero i quotidiani e i periodici con una diffusione all'estero non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite, ovvero, per i quotidiani editi esclusivamente in formato digitale, quelli che raggiungono una percentuale di utenti unici mensili all'estero non inferiore al 60 per cento del numero

totale di « utenti mensili ». Al riguardo, segnalo che occorrerebbe chiarire se la percentuale di utenti unici mensili raggiunti all'estero deve essere calcolata sul totale di utenti mensili o sul totale di utenti unici mensili. L'articolo 17 dispone che alle imprese editrici di quotidiani italiani editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero si applicano tutti i requisiti previsti dall'articolo 5, mentre alle imprese editrici di quotidiani italiani editi all'estero e ivi prevalentemente diffusi si applicano i requisiti previsti dall'articolo 5, fatta eccezione per quelli relativi al regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, all'iscrizione al Registro delle imprese e al ROC e alla conformità degli assetti societari alla normativa vigente. Inoltre, è richiesto che i testi siano scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana. Infine, stabilisce che, ai fini del requisito relativo alla percentuale di vendita della edizione cartacea, i quotidiani diffusi prevalentemente all'estero sono equiparati alle testate nazionali. Pertanto, anche in tal caso è richiesta una percentuale minima di vendita del 20 per cento delle copie distribuite. L'articolo 18 definisce i criteri di calcolo del contributo – in tal caso senza differenze fra quotidiani editi in Italia e quotidiani editi all'estero – che sono quelli previsti dagli articoli 8 e 9, con esclusione degli incentivi volti a sostenere le imprese innovative. In virtù del rinvio all'articolo 8, pertanto, anche alle imprese in questione si applica il limite relativo al contributo massimo erogabile e la previsione che il contributo di importo inferiore a euro 5.000 non viene erogato. Per l'edizione in formato digitale della testata si applicano, altresì, le definizioni e le altre previsioni recate dall'articolo 7 che, tuttavia, non attengono ai criteri di calcolo del contributo e dovrebbero essere inserite in altro articolo. Con riferimento al procedimento per la concessione dei contributi, disciplinato dall'articolo 19, ricorda che le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. Piuttosto, segnala che, a fronte della previsione che

contestualmente alla domanda deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante, tra l'altro, il regolare adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di previdenza vigente nel Paese dove ha luogo la prestazione lavorativa del personale dipendente, l'articolo 17 non inserisce tale elemento tra i requisiti previsti per i quotidiani editi all'estero e ivi prevalentemente diffusi. L'istruttoria per l'ammissione al contributo è curata dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con il supporto del Ministero degli affari esteri, con particolare riferimento all'acquisizione, da parte del competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria, della dichiarazione che il quotidiano è diffuso presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento e riveste interesse per la stessa. Anche in tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Con riferimento ai periodici all'estero, la relazione illustrativa sottolinea, preliminarmente, che la recente disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 2014 ha contemperato l'esigenza di introdurre, anche per questo segmento editoriale, regole più allineate con quelle generali, con la necessità di tener conto di realtà editoriali prive di un'organizzazione professionale strutturata, ma che, tuttavia, svolgono un'importante funzione di testimonianza della cultura italiana anche in paesi in via di sviluppo. Alla luce dell'esperienza maturata, con lo schema di decreto si cerca di rendere più omogenei, per quanto possibile, modalità e criteri per il calcolo del contributo a quelli applicati per altre categorie di imprese, salvaguardando, al contempo, la specificità del settore, caratterizzato, peraltro, da realtà molto diverse fra loro, attraverso la previsione di alcune deroghe nei requisiti di accesso che, ove richiesti, porterebbero all'esclusione di editori e realtà senza scopo di lucro operanti in paesi connotati da scarso sviluppo economico ed industriale. L'articolo 21 stabilisce che alle imprese editrici di periodici editi in Italia

e diffusi prevalentemente all'estero, si applicano i requisiti previsti dall'articolo 5, fatta eccezione per quelli relativi a: edizione della testata in formato digitale (come vedremo, però, sebbene l'edizione in formato digitale non costituisca requisito, laddove presente in parallelo con l'edizione su carta, è comunque considerata ai fini del calcolo del contributo spettante all'impresa); impiego di almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; percentuale minima di vendita della testata in formato cartaceo. Alle imprese editrici di periodici italiani editi all'estero e ivi prevalentemente diffusi si applicano i requisiti previsti dall'articolo 5, fatta eccezione, oltre che per quelli appena indicati, anche per i seguenti: regolare adempimento degli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro; iscrizione al Registro delle imprese e al ROC, conformità degli assetti societari alla normativa vigente; proprietà della testata per la quale si richiede il contributo. Per entrambe le tipologie di imprese, inoltre, ai fini dell'accesso al contributo sono richieste la periodicità almeno trimestrale della testata nell'anno di riferimento del contributo e la trattazione di argomenti di interesse delle comunità italiane all'estero, anche con riferimento alla diffusione della lingua e della cultura italiana e al contributo alla promozione del sistema Italia all'estero. Infine, anche per i periodici editi all'estero e ivi prevalentemente diffusi la trattazione deve essere svolta con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana. Anche in tal caso, segnala che non si prevede il requisito relativo al regolare adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di previdenza vigente nel Paese dove ha luogo la prestazione lavorativa del personale dipendente, che tuttavia viene poi richiesto dall'articolo 23 nella dichiarazione sostitutiva che accompagna la domanda. Con riferimento ai criteri di calcolo e all'erogazione del contributo, l'articolo 24 dispone che con DPCM, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabilite le quote degli stan-

ziamenti assegnati alle imprese editrici di periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero e alle imprese editrici di periodici editi all'estero e ivi prevalentemente diffusi. In sede di prima applicazione, il 70 per cento dello stanziamento è assegnato alle imprese editrici di periodici editi all'estero e diffusi prevalentemente all'estero e il 30 per cento alle imprese editrici di periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero. Nell'ambito di ciascuno dei due stanziamenti, una quota pari al 10 per cento è ripartita in parti uguali fra gli aventi titolo, mentre la restante quota del 90 per cento è destinata al rimborso dei costi di produzione della testata e alla remunerazione per le copie vendute, secondo criteri specifici. Anche per tali imprese, in caso di insufficienza delle risorse, agli aventi titolo i contributi spettano mediante riparto proporzionale. In particolare, i costi considerati ammissibili sono pressoché analoghi a quelli indicati all'articolo 8. La principale differenza riguarda il costo per i giornalisti e per il personale dipendente addetto alla produzione della testata, per il quale è qui previsto il limite massimo complessivo di euro 50.000. La percentuale di rimborso è pari al 50 per cento per i costi relativi a giornalisti e personale dipendente, acquisto della carta, stampa, distribuzione e abbonamento ai notiziari delle agenzie di stampa, e al 75 per cento per i costi legati all'edizione digitale. La quota di contributo per le copie vendute, anche in formato digitale, è di euro 0,25 per ogni copia. Si conferma il tetto massimo al contributo complessivamente erogabile per ciascun periodico, che non può superare il 5 per cento dello stanziamento annuale destinato alla stampa periodica italiana all'estero. Non si applica, invece, il limite del contributo minimo erogabile, pari a euro 5.000. In base all'articolo 23, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. La documentazione da presentare deve essere tutta prodotta contestualmente alla domanda, il che sembra giustificarsi in ragione del diverso, e più breve, termine

previsto per la conclusione del procedimento, fissato al 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo. Anche in tal caso l'istruttoria è svolta dal DIE con il supporto del MAE, negli stessi termini già visti per i quotidiani. Rispetto alla legislazione vigente, viene meno la commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di deliberarne la liquidazione: la relazione illustrativa evidenzia che tale organo non è più previsto poiché è venuto meno uno dei suoi compiti principali, vale a dire la valutazione, da parte dei componenti, dei contenuti delle riviste. Inoltre, la soppressione risponde anche all'opportunità di evitare possibili conflitti di interesse o situazioni di incompatibilità con i partecipanti alla Commissione stessa che, in alcuni casi, sono anche gli editori delle testate per le quali si richiede il contributo. Gli articoli 25, comma 1, e da 26 a 28 disciplinano i contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti. La relazione illustrativa fa presente che in buona parte le disposizioni riproducono la disciplina vigente, integrandola con regole già entrate nel procedimento per prassi consolidata in via amministrativa. In particolare, i contributi sono concessi per i periodici pubblicati con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o su supporti informatici destinati ad utenti non vedenti e ipovedenti, nonché ad enti o istituzioni che operano a sostegno del settore. Agli enti e alle associazioni si applicano i requisiti, previsti dall'articolo 5, relativi a anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata, proprietà della testata, obbligo di dare evidenza del contributo ottenuto e di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti. Alle imprese si applicano, oltre ai requisiti sopra indicati, anche quelli relativi al regolare adempimento degli obblighi contrattuali, all'iscrizione al Registro delle imprese e al ROC e alla conformità degli assetti societari alla normativa vigente. Inoltre, per entrambe le categorie di soggetti è richiesto che la testata abbia una periodicità almeno quadrimestrale nel-

l'anno di riferimento del contributo. Al riguardo, segnala che l'articolo 28 stabilisce che contestualmente alla domanda devono essere presentate le credenziali per l'accesso all'edizione digitale, mentre l'edizione in tale formato non è inclusa tra i requisiti previsti dall'articolo 26. Sul punto torna, peraltro, l'articolo 27 che disciplina l'erogazione del contributo e i criteri di calcolo dello stesso, prevedendo che: il 10 per cento della quota è ripartito in parti uguali fra gli aventi diritto; il 30 per cento è ripartito in proporzione al numero delle uscite. I supplementi non rilevano come uscite (mentre possono rilevare ai fini del calcolo delle copie distribuite); il 50 per cento è ripartito in proporzione al numero delle copie distribuite nell'anno di riferimento del contributo. Di tale importo, l'85 per cento è destinato alla diffusione delle riviste in braille, ovvero su supporti informatici e su nastro magnetico, mentre il 15 per cento è destinato alla diffusione in caratteri normali; il 10 per cento è ripartito in parti uguali e destinato alla diffusione delle riviste in formato digitale accessibile agli utenti (laddove, come ho detto, l'edizione in formato digitale non è inclusa fra i requisiti). Anche per tali categorie di soggetti si prevede un tetto al contributo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, che non può essere superiore al 10 per cento dello stanziamento assegnato. Non si applica, invece, il limite del contributo minimo erogabile. L'articolo 28 conferma che il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo e che il procedimento si conclude entro il 30 settembre successivo. Gli articoli 25, comma 2, e da 29 a 31 disciplinano i contributi a sostegno dei periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, che sono concessi per i periodici divulgativi con contenuti strettamente attinenti alla tutela dei consumatori. Possono accedere al contributo le associazioni che nell'anno di riferimento del contributo risultano regolarmente iscritte nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresen-

tative a livello nazionale. I requisiti sono gli stessi richiesti agli enti e alle associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti e anche in tal caso, per accedere al contributo, è necessario che la testata abbia una periodicità almeno quadrimestrale nell'anno di riferimento del contributo. Anche per tale tipologia di soggetti, mentre l'articolo 31 stabilisce che contestualmente alla domanda devono essere presentate le credenziali per l'accesso all'edizione digitale, l'edizione in tale formato non è inclusa tra i requisiti previsti dall'articolo 29. Con riferimento ai criteri di calcolo del contributo, si prevede che: il 10 per cento della quota è ripartito in parti uguali fra gli aventi diritto; il 25 per cento è ripartito in proporzione al numero delle uscite: anche in tal caso, i supplementi non rilevano come uscite (ma possono rilevare ai fini del calcolo delle copie distribuite); il 40 per cento è ripartito in proporzione al numero delle copie distribuite nell'anno di riferimento del contributo; il 15 per cento in proporzione al numero di copie vendute anche in connessione con il versamento della quota associativa mediante espressa doppia opzione; il 10 per cento in parti uguali, per la diffusione delle riviste in formato digitale (non incluse fra i requisiti). Il termine per la presentazione delle domande è posticipato dal 31 gennaio, previsto attualmente, al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo e il procedimento si conclude entro il successivo 30 settembre. L'articolo 32 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2018, varie disposizioni superate dalla nuova disciplina recata dallo schema, mentre, in base all'articolo 33, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'annualità di contributo successiva all'entrata in vigore del decreto e, quindi, a decorrere dalle domande presentate nel 2019 con riferimento all'annualità del contributo 2018.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017.

Atto n. 408.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, ricorda che gli stanziamenti da destinare agli enti e alle istituzioni di ricerca (EPR) finanziati dal MIUR sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa e affluiscono ad apposito « Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero » (FOE), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 204 del 1998, recante « Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ». Il Fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MIUR con decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere parlamentare. Lo schema in esame si compone di 2 articoli. L'articolo 1 reca la ripartizione del Fondo e le relative tabelle. In particolare, il comma 1 stabilisce che la disponibilità del capitolo 7236 piano gestionale n. 1 per l'anno 2017 del FOE, pari a euro 1.609.510.970, destinata alla ripartizione delle quote previste nel provvedimento in esame, venga ripartita come riportato nell'allegata tabella 1, che ne è parte integrante, al netto dell'accantonamento di 68 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016. Si ricorda, al riguardo, che la predetta disposizione ha previsto espressamente che il MIUR promuova e sostenga l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti,

anche congiunti, proposti dagli enti. A tal fine, in via sperimentale si provvede per l'esercizio 2017 con lo stanziamento di 68 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del FOE. La citata disposizione ha introdotto il concetto dello svincolo dello stanziamento destinato alla premialità dalla dotazione del fondo ordinario; per il solo anno 2017, al fine di garantire comunque risorse adeguate alla premialità degli enti, le risorse sono coperte compensativamente con riduzione delle risorse del FOE, per il predetto importo di 68 milioni di euro per il 2017. Per i successivi anni si provvederà a finanziare lo stanziamento con risorse aggiuntive rispetto al fondo ordinario. Il comma 2 prevede che la quota di disponibilità di cui alla tabella 1, pari a euro 1.580.380.199, venga ripartita tra gli enti come dettagliato nelle tabelle 2, 3 e 4 e nelle tabelle a ciascuno riferite. In particolare, si dispone la seguente ripartizione:

a) al CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) euro 562.767.262 (tabella 5);

b) All'ASI (Agenzia spaziale italiana) euro 533.006.976 (tabella 6);

c) All'INFN (Istituto nazionale di fisica nucleare) euro 260.985.777 (tabella 7);

d) All'INAF (Istituto nazionale di astrofisica) euro 87.807.534 (tabella 8);

e) All'INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) euro 57.574.674 (tabella 9);

f) All'INRIM (Istituto nazionale di ricerca metrologica) euro 19.499.930 (tabella 10);

g) All'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS euro 17.410.372 (tabella 11);

h) Alla Stazione zoologica « A. Dohrn » euro 13.189.186 (tabella 12);

i) Al Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste euro 22.448.558 (tabella 13);

j) All'INDAM (Istituto nazionale di alta matematica « F. Severi ») euro 2.607.186 (tabella 14);

k) Al Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche « Enrico Fermi » euro 1.876.372 (tabella 15) quale Assegnazione ordinaria;

l) All'Istituto italiano di studi germanici euro 1.206.372 (tabella 16) quale Assegnazione ordinaria.

Il comma 3 precisa che i contributi per la partecipazione agli ERIC (*European Research Infrastructure Consortium*), o ai progetti da questi realizzati, sia nella forma in-kind sia di contributi finanziari a valere sul FOE (questi ultimi come determinati nella relativa tabella riferita alle « Attività di ricerca a valenza internazionale »), costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci dei medesimi ERIC, anche mediante eventuale trasferimento diretto. Il comma 4 stabilisce che la residua quota di euro 19.130.771 delle disponibilità di cui al comma 1, venga destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge o altra disposizione o per specifiche iniziative, come specificato a seguire:

a) euro 14.000.000 ad Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con erogazione diretta, ai sensi del decreto-legge n. 7 del 2005, recante « Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti »;

b) euro 8.949.286 al funzionamento ordinario dell'INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educative) in attuazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, recante « Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria »;

c) euro 5.390.461 al funzionamento dell'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione), in attuazione del citato articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011;

d) euro 791.024, per l'anno 2015, all'assunzione per chiamata diretta, ai sensi dell'articolo 13 « Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale » del decreto legislativo n. 213 del 2009, recante « Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165 » e da corrispondere a ciascuno degli enti interessati, a conclusione delle procedure assunzionali ai sensi del decreto ministeriale n. 599 del 10 agosto 2015, registrato alla Corte dei conti in data 15 settembre 2015, prot. n. 3857. Qualora la predetta somma di euro 791.024 non venisse totalmente o parzialmente utilizzata per le previste finalità nel corso dell'esercizio 2017, il comma 5 dispone l'accantonamento delle residue somme per la medesima destinazione nell'esercizio 2018, con provvedimento del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca. Il comma 6, infine, stabilisce che le assegnazioni previste per le attività di ricerca a valenza internazionale (tabella n. 2) possano essere erogate anche in anticipo rispetto all'espletamento della procedura di approvazione del FOE, previa motivata richiesta da parte degli enti. L'articolo 2 reca « Disposizioni finali e per l'esercizio finanziario 2018 e 2019 ». In particolare, il comma 1 stabilisce che, ai fini dell'elaborazione dei rispettivi bilanci di previsione per gli anni 2018 e 2019, gli enti potranno considerare quale riferimento il 100 per cento dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria (tabella 1), salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica. Il decreto di riparto per l'anno 2018 dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari entro e non oltre il 30 aprile 2018. Il comma 2 prevede che l'Agenzia Spaziale Italiana, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione per gli anni 2018

e 2019, con riferimento all'assegnazione per le « Attività di ricerca a valenza internazionale » riferita alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), per accordi internazionali, programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, potrà considerare quale riferimento il 100 per cento della quota assegnata con il provvedimento in esame, salvo eventuali riduzioni apportate dai programmi di collaborazione, nonché per effetto di disposizioni normative e di riduzione del FOE. Il comma 3 precisa che le assegnazioni e le correlate motivazioni saranno pubblicate sul sito del Ministero. Infine, il comma 4 demanda a successivi decreti dirigenziali l'assunzione dei relativi impegni di spesa. In conclusione, crede opportuna una breve serie di audizioni, onde ottenerne più completi elementi di valutazione.

Luigi GALLO (M5S) si associa alla considerazione circa l'opportunità di audizioni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, precisando che l'elenco dei soggetti da ascoltare potrà essere definito in ufficio di presidenza.

La seduta termina alle 19.15.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Martedì 11 aprile 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 19.15.

**Sulla missione svolta a Firenze
dal 30 al 31 marzo 2017.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nei giorni 30 e 31 marzo 2017 una delegazione della Commissione, da lei

guidata e composta dalle deputate Marisa Nicchi e Chiara Di Benedetto, ha svolto una missione a Firenze per prendere parte ai lavori del « G7 della cultura », ivi organizzato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Rende le

comunicazioni sulla missione (*vedi allegato*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 19.25.

ALLEGATO

Sulla missione svolta a Firenze dal 30 al 31 marzo 2017.**COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE**

Nei giorni 30 e 31 marzo 2017, si è svolta una missione di una delegazione della Commissione cultura a Firenze, per prendere parte ai lavori del G7 della cultura, promosso e organizzato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La delegazione era guidata dalla Presidente Flavia Piccoli Nardelli e composta dalle deputate Marisa Nicchi (MDP) e Chiara Di Benedetto (M5S). Hanno partecipato ai lavori del G7 anche le sottosegretarie Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua e Dorina Bianchi.

Nel pomeriggio del 30 marzo, è stata sottoscritta la Dichiarazione di Firenze, da parte dei Ministri della Cultura – o esponenti del Governo delegati – di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Italia (*vedi allegato*).

L'occasione è stata poi celebrata con un concerto del Maestro Riccardo Muti presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Nella mattinata successiva, nella medesima cornice, si è tenuta una tavola rotonda con esponenti di punta delle politiche culturali dei 7 Paesi partecipanti, moderata dal giornalista RAI Duilio Gianmaria.

Il sindaco di Firenze e già deputato, Dario Nardella, ha porto i saluti introduttivi, rammentando il valore universale delle bellezze artistiche della città ospitante e sottolineando la lungimiranza delle classi dirigenti fiorentine del tardo Medioevo e del Rinascimento, le quali hanno saputo attrarre in loco i talenti giganteschi di Raffaello, Leonardo, Michelangelo e decine di altri geni dell'architettura e delle arti figurative. È per questo che Giorgio La

Pira poté dire, negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, che «gli Stati passano, le città restano».

Ha quindi preso la parola il sindaco di Matelica (MC), Alessandro Delpriori, il quale – anche a nome di molti altri sindaci delle zone colpite dai terremoti dell'agosto e dell'ottobre 2016 – ha sottolineato come le opere d'arte non abbiano altra difesa che la loro fama. Egli ha poi evidenziato il nesso tra l'attenzione alla ricostruzione e il riavvio delle attività economiche e produttive con il ripristino dei beni culturali, della loro fruibilità e vivibilità da parte dei cittadini, che costituisce l'essenza dell'identità di quei territori.

L'ultimo saluto introduttivo è stato di Alberto Quadrio Curzio, presidente dell'Accademia dei Lincei, che – ricordando la figura di Galileo Galilei – ha messo in luce il ruolo decisivo della scienza, di cui l'Accademia è custode, nel contesto di ogni ragionamento sul patrimonio culturale.

La tavola rotonda si è aperta con l'intervento di Paolo Baratta, già ministro nel Governo Dini e attualmente presidente della Biennale di Venezia. Egli ha affermato che la cultura ha il compito ineludibile di contrastare l'abbruttimento e il conformismo. Essa quindi ha una componente conflittuale tanto inevitabile, quanto salutare. Prendendo atto di questa natura della tensione culturale, la Biennale si pone quale organizzatrice di spazi aperti che rimettono la definizione delle opere esposte agli artisti e agli architetti dei singoli paesi aderenti senza imporre contenuti e temi, frutto di preconette selezioni a monte. Paolo Baratta ha concluso

mettendo in guardia sul carattere assolutamente polisenso del vocabolo « cultura », entro cui sono comprese anche molta politica e molta economia.

Alternando parti del suo discorso in francese e in inglese, Simon Brault, amministratore delegato della *Canadian Council of arts*, ha ribadito l'importanza della protezione del patrimonio culturale nelle zone di guerra e della cultura come strumento di superamento delle disuguaglianze e mezzo di umanizzazione dello sviluppo tecnologico. Parafrasando Cesare Pavese (che aveva sostenuto che « l'arte è la prova che la vita non basta »), ha osservato che essa è anche la prova che la digitalizzazione non basta. Tutela e valorizzazione della cultura richiedono necessariamente l'intervento pubblico.

Ciaran Devane, direttore del *British Council*, ha messo in evidenza l'importanza del dialogo culturale come modo per stabilire rapporti di fiducia attraverso l'amicizia nella conoscenza. Citata la sua esperienza personale nei fatti dell'Irlanda, espone che in Siria oggi operano dei gruppi umanitari che lavorano con la musica. Osservato incidentalmente che l'esito del referendum sulla Brexit non vuol dire che il Regno Unito lascerà l'Europa come continente territoriale e politico e sottolinea che negli accordi commerciali internazionali il Regno Unito sarà sempre a favore dell'eccezione culturale. Il *British Council* ha come propria missione anche quella di superare le differenze territoriali nell'accesso alla cultura.

Yuko Hasegawa, direttrice del Museo di arte contemporanea di Tokyo, ha posto enfasi sul rapporto tra cultura ed ecologia. Tale rapporto si misura soprattutto sul terreno dei rapporti tra generazioni. L'arte e l'immagine sono mezzi di connessione tra le persone e per diffondere la sensibilità per la tutela della natura.

Shermin Langhoff, direttrice teatro Gorki di Berlino, nel condividere tutto ciò che ha ascoltato e avvalendosi della proiezione del trailer di uno spettacolo teatrale che è in procinto di essere rappresentato nel teatro Gorki sulla guerra nella ex Jugoslavia, ha sottolineato l'importanza

della cultura come mezzo di ricerca di un patrimonio comune all'umanità. Lo spettacolo si chiama « Common ground » e narra di 5 persone fuggite dalla guerra in tenerissima età e che si ritrovano per confrontare la loro esperienza rispettivamente di bosniaci, serbi e croati. Lo spettacolo verrà portato in vari paesi del mondo e riadattato secondo le esigenze e le sensibilità culturali delle diverse platee. Rammentato che in Germania sono attivi 500 teatri e che vi sussiste una forte cultura critica, si è rifatta alla citazione di Theodor Adorno, il quale sostenne che dopo Auschwitz non si poteva fare più poesia. Ella ha sostenuto però che senza poesia non si può fare critica. Nel Gorki il conflitto e la sfida culturale sono favoriti. Si è dichiarata scettica, però, che la cultura da sola possa supplire a corrette politiche estera e ambientale.

Serge Lasvignes, direttore del *Centre Pompidou* di Parigi, ha espresso l'opinione che il presidente francese sarebbe contento della giornata odierna, in cui si parla schiettamente di politiche culturali. Il Centre Pompidou conta oggi una media annuale di 3 milioni e 300 mila visitatori. Si tratta di un risultato straordinario se si considera che inizialmente il *Centre Pompidou* non incontrò il favore della critica e della cittadinanza e che fu la volontà politica a doversi imporre per fare le scelte che poi si sono rivelate giuste e lungimiranti. Notato che le guerre generalmente scaturiscono da differenze culturali, ha rilevato che su Internet le informazioni culturali viaggiano senza un criterio e senza guida ragionata, dando così luogo al pericolo della post verità. Lasciare la cultura esposta solo ai meccanismi di mercato crea il rischio dell'omologazione e della standardizzazione. Il mercato, viceversa, deve essere governato dall'intervento pubblico. Il dialogo culturale poi deve interessare sia le élites sia i popoli. Il progetto Louvre ad Abu Dhabi è un tentativo di incontro civiltà. Bisogna poi analizzare le gerarchie che si stabiliscono nei valori culturali nelle diverse realtà nazionali. Nessuno sapeva per esempio che in Egitto esistesse una pro-

duzione artistica di surrealismo. La cultura deve poi prefiggersi scopi divulgativi e non si può scartare l'ipotesi, per esempio, di fare educazione artistica nei supermercati, anche per avvicinare i più piccoli all'arte contemporanea. La fruizione diretta è necessaria ma il digitale aiuta a far una semina più duratura.

Il delegato culturale del Presidente Trump, Bruce Wharton, ha ricordato l'alluvione del 1966 e gli angeli del fango, che prestarono la loro opera venendo da tutti i paesi del mondo. Similmente, durante il tragico passaggio dell'uragano Katrina su New Orleans nel 2005 accorsero artigiani italiani per aiutare nella ricostruzione e nella ricomposizione del paesaggio urbano e artistico della città. Gli Stati Uniti ben conoscono il valore della diversità culturale: tanto ciò è vero che nella musica americana ci sono tratti di Africa, di Sud America e di Europa. La cultura è un mezzo di comprensione reciproca e la diversità culturale è un patrimonio acquisito negli Stati Uniti nella televisione, nel cinema e su Internet. Arte e cultura sono strumenti di pace: ha citato, al riguardo, la sua esperienza nello Zimbabwe, paese nel quale fondi statunitensi hanno concorso alla protezione dei beni culturali. La cultura crea legami duraturi che quelli solo commerciali non sono in grado di produrre. Purtroppo la cultura è usata anche per dividere e per distruggere: prova ne sia la strategia dell'ISIS. Gli Stati Uniti hanno aderito con entusiasmo a questo G7.

Durante il secondo giro di interventi, Paolo Baratta ha sottolineato la dimensione collettiva della cultura, laddove la mera erudizione e la ricchezza di informazione prescindono dall'impegno civico. Bruce Wharton ha concordato che il nemico da battere nell'età contemporanea è la combinazione di paura e ignoranza e che la cultura è l'antidoto. È d'accordo che i bambini debbano essere esposti all'arte contemporanea. Simon Brault ha sostenuto che la cultura deve però indicare un destino oltre le singole identità: gli uomini sono dei passanti sulla terra e solo l'intransigente difesa della libertà di espressione garantisce la sopravvivenza del ge-

nere. Dopo che Ciaran Devane ha sottolineato il ruolo di concetto di cultura nel cogliere le complessità, Shermin Langhoff ha condiviso l'importanza dell'educazione precoce sul piano culturale e artistica. C'è, del resto, un problema di come veicolare i valori tra generazioni. Yuko Hasegawa ha ritenuto che la cultura non possa essere ridotta ad una statistica ma sia un fatto mutevole e vivo, che ripropone nuovi metodi. Serge Lasvignes ha ribadito l'importanza della storia e dell'esperienza del Centre Pompidou che fu costruito a seguito di un concorso di idee vinto dal progetto dell'architetto meno conosciuto e più discontinuo rispetto agli schemi vigenti. Il presidente Pompidou soleva dire che «conservare è facile creare è difficile». La politica può dare un quadro giuridico internazionale certo per la promozione della cultura.

Gli ultimi due interventi sono stati di Bruce Wharton, che ha sostenuto che la produzione culturale deve ad ogni modo essere economicamente sostenibile e che non può prescindere da una seria protezione del diritto d'autore; e di Shermin Langhoff, che ha ribadito la natura indispensabile del sostegno della spesa pubblica.

Ha concluso i lavori della mattinata il Ministro Dario Franceschini, il quale ha affermato che l'occasione del G7 ha una sua intrinseca importanza, anche svincolata dalle proposte operative che pure sono contenute nella dichiarazione sottoscritta ieri. Quest'ultima è evento di rilievo sostanziale perché reca impegni concreti che i diversi Stati si sono assunti per la tutela e la protezione dei beni culturali rispetto alla violenza e alle calamità naturali. I Caschi blu della cultura sono immaginati per due tipologie di scenario, l'uno essendo quello della guerra in corso, nel quale l'aspetto militare della presenza protettiva è prevalente; l'altro essendo invece quello di tensioni sociali e religiose che seguono a operazioni belliche ormai sedate, nel quale alla presenza militare si affianca quella di esperienze e professionalità più prettamente storico-artistiche e archeologiche. Richiamandosi a quanto ha

ascoltato, si associa all'idea che la cultura sia un mezzo indispensabile per il dialogo e un antidoto alla paura e cita l'episodio significativo del restauro da parte dell'Istituto Centrale Italiano di due reperti che erano stati portati in Italia lesi e che poi sono stati restaurati con una tecnica avanzatissima e reversibile, tale per cui se nel

sito di Palmira i pezzi mancanti fossero ritrovati, la parte restaurata potrà essere rimossa permettendo la ricomposizione dei pezzi originali. Il Ministro ha concluso affermando che la *leadership* di un paese nel mondo non si giudica solo con la forza economica e militare, ma anche e soprattutto con quella culturale.

**DICHIARAZIONE DEI MINISTRI DELLA CULTURA DEL G7 IN
OCCASIONE DELLA RIUNIONE « LA CULTURA COME STRUMENTO
DI DIALOGO TRA I POPOLI ».**

Noi, i Ministri della Cultura e le autorità in materia di cultura partecipanti al G7, in occasione del nostro primo incontro, tenutosi a Firenze il 30 e il 31 marzo 2017, riconoscendo sia il ruolo distintivo della cultura come strumento di dialogo tra i popoli, sia l'importanza di un'azione comune e coordinata per rafforzare la tutela del patrimonio culturale, dichiariamo quanto segue:

Consapevoli dell'importanza di una azione internazionale concertata nel settore della tutela del patrimonio culturale e, in questo contesto, elogiando la recente approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della Risoluzione 2347 (2017);

Prendiamo atto della Dichiarazione di Milano adottata il 31 luglio 2015, in occasione della riunione dei Ministri della Cultura dei Paesi partecipanti alla Expo 2015, e della Dichiarazione di Abu Dhabi, resa durante la Conferenza per la tutela del patrimonio culturale a rischio, il 2-3 dicembre 2016;

Ribadiamo la nostra convinzione che il patrimonio culturale, in tutte le sue forme, materiale e immateriale, mobile e immobile, quale nesso straordinario tra il passato, il presente e il futuro dell'umanità:

a) contribuisce a preservare l'identità e la memoria dei popoli e favorisce il dialogo e lo scambio interculturale tra tutte le Nazioni, alimentando la tolleranza, la mutua comprensione, il riconoscimento e il rispetto delle diversità;

b) è uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo sostenibile della società, anche in termini di prosperità economica;

c) è al contempo motore e oggetto delle più avanzate tecnologie, nonché uno

dei principali ambiti in cui misurare le potenzialità e le opportunità offerte dall'era digitale.

Esprimiamo profonda preoccupazione per i sempre maggiori rischi – derivanti non solo da attacchi terroristici, conflitti armati e calamità naturali, ma anche da razzie, saccheggi e altri crimini perpetrati su scala globale – per il patrimonio culturale e le istituzioni e i beni che ne sono espressione, quali musei, monumenti, siti archeologici, archivi e biblioteche.

Esprimiamo altresì la nostra profonda preoccupazione per la distruzione di siti culturali, perché tali azioni cancellano un patrimonio insostituibile, sopprimono l'identità delle comunità e rimuovono ogni traccia di diversità del passato e di pluralismo religioso.

Affermiamo la necessità di promuovere una efficace attuazione degli strumenti di diritto internazionale esistenti per la tutela del patrimonio culturale mondiale.

Rivolgiamo un ulteriore appello agli Stati affinché agiscano sia per incrementare la propria azione di tutela e conservazione del patrimonio culturale, ivi incluso il patrimonio delle minoranze religiose ed etniche, sia per individuare e condividere le migliori pratiche atte a contrastare ogni forma di attività illecita in questo ambito, comprese le pratiche relative alla tutela del patrimonio a rischio in zone di conflitto.

Affermiamo altresì che una effettiva collaborazione a livello internazionale agevola soluzioni condivise per assicurare la tutela e la promozione del patrimonio culturale e delle diversità culturali.

Rivolgiamo appello alle Nazioni Unite, in particolare all'UNESCO e alle altre organizzazioni internazionali di settore, affinché rafforzino, all'interno dei rispettivi mandati, le proprie attività di tutela

del patrimonio culturale e continuino tali attività in modo coordinato, anche mediante iniziative adottate in seno alle Nazioni Unite, consapevoli della sopra citata Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2347 (2017), che possano includere, laddove appropriato e caso per caso, su autorizzazione del Consiglio medesimo, una componente dedicata alla tutela del patrimonio culturale nelle missioni di sicurezza e di mantenimento della pace.

Esprimiamo il nostro fermo sostegno al ruolo dell'UNESCO nel promuovere la tutela e la conservazione del patrimonio culturale, nella consapevolezza che la cooperazione e il dialogo sono essenziali per ogni impegno diretto a contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che conduce alla violenza; a tal riguardo, diamo il benvenuto alle azioni già avviate, come la campagna «Unite4Heritage», e prendiamo atto della Strategia per rafforzare l'azione dell'UNESCO per la tutela della cultura e la promozione del pluralismo culturale in caso di conflitto armato e la definizione di un Piano di Azione per renderla operativa.

Affermiamo il ruolo guida dell'UNESCO nel coordinare gli impegni internazionali all'interno del suo mandato di tutela del patrimonio culturale, in stretta collaborazione con gli Stati membri e le pertinenti organizzazioni internazionali.

Rivolgiamo appello a tutti gli Stati affinché adottino misure robuste ed efficaci per contrastare il saccheggio e il traffico di beni culturali dal loro luogo di origine, in particolare dai Paesi in situazione di conflitto o di lotte intestine, identifichino e vietino il commercio di beni trafugati che siano stati illecitamente

portati oltre i confini e, laddove appropriato, rafforzino il monitoraggio dei porti franchi e delle zone di libero scambio; affermiamo altresì che forme di collaborazione più intense tra le autorità giudiziarie e di polizia e azioni risolte da parte delle stesse sono un elemento cruciale per i nostri continui sforzi nel tutelare e proteggere il patrimonio culturale nel mondo.

Esortiamo tutti gli Stati a dare la precedenza alla tutela e alla fruizione del patrimonio culturale, anche tramite campagne di sensibilizzazione del pubblico e l'educazione, allo scopo di preservare la memoria del passato per le future generazioni, di promuovere lo sviluppo della cultura e di favorire il dialogo interculturale e la pace tra le Nazioni.

Salutiamo la designazione del 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale, con le opportunità che offrirà per la tutela e la valorizzazione del patrimonio mondiale, come esempio positivo di una iniziativa di sostegno ai principi espressi da questa Dichiarazione.

Sottolineiamo il ruolo delle relazioni culturali nel promuovere la tolleranza verso le diversità di cultura e di religione e la mutua comprensione tra i popoli, ed incoraggiamo tutti i Paesi a dare opportunità agli scambi interculturali nello spirito della reciprocità e del mutuo beneficio, anche in occasione di grandi eventi internazionali, come le Esposizioni universali o i Giochi olimpici e paraolimpici.

Esortiamo le prossime Presidenze del G7 a organizzare ulteriori riunioni dei Ministri della Cultura per monitorare lo stato di avanzamento dei nostri impegni.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assoelettrica nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016) 863) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5) (COM(2016) 864) 40

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti della Federazione italiana per l'uso Razionale dell'energia (FIRE) nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final) 41

Audizioni di rappresentanti di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final) 41

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 aprile 2017.

Audizione di rappresentanti di Assoelettrica nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione euro-

pea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016) 863) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5) (COM(2016) 864).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 aprile 2017.

Audizioni di rappresentanti della Federazione italiana per l'uso Razionale dell'energia (FIRE) nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.45.

Audizioni di rappresentanti di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.25.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale (Atto n. 403).	
Rappresentanti dell'Associazione difesa utenti servizi bancari, finanziari, postali e assicurativi (ADUSBEF)	42
Giacinto della Cananea, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università Tor Vergata di Roma	42
Rappresentanti dell'Associazione ONG italiane (AOI), della Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato (ConVol), del Movimento delle associazioni di volontariato (MODAVI), della Caritas nazionale e della Comunità di Sant'Egidio	42

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 aprile 2017.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale (Atto n. 403).

Rappresentanti dell'Associazione difesa utenti servizi bancari, finanziari, postali e assicurativi (ADUSBEF).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.10.

Giacinto della Cananea, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università Tor Vergata di Roma.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.35.

Rappresentanti dell'Associazione ONG italiane (AOI), della Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato (ConVol), del Movimento delle associazioni di volontariato (MODAVI), della Caritas nazionale e della Comunità di Sant'Egidio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (394).

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali 43

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 aprile 2017.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme

per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (394).

**Audizione di rappresentanti
di organizzazioni sindacali.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.25 alle 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	44
Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione. Atto n. 399 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione del parere con condizioni</i>)	44
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore Peluffo – Ulteriore riformulazione</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative esaminate nella seduta odierna</i>)	54
ALLEGATO 3 (<i>Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione – Atto n. 399 – Approvato nella seduta della Commissione di martedì 11 aprile 2017</i>)	71
Comunicazioni del presidente	47
ALLEGATO 4 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – dal n. 582/2817 al n. 586/2838</i>)	77
AVVERTENZA	47

Martedì 11 aprile 2017. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 10.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico

radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione.

Atto n. 399.

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione del parere con condizioni).

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399), su cui la Commissione è chiamata, ai sensi dell'articolo 49, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo n. 177 del 2005, ad esprimere il proprio parere.

Propone che anche per la seduta odierna sia pubblicato il resoconto stenografico.

(La Commissione concorda).

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 6 aprile, come convenuto all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in previsione della scadenza del termine fissato per lo scorso 9 aprile, aveva dato comunicazione, previa intesa per le vie brevi, al Ministro dello sviluppo economico che la Commissione avrebbe espresso il proprio parere entro martedì 11 aprile.

Comunica che lo scorso 10 aprile il senatore Maurizio Rossi aveva inviato una lettera ai Presidenti delle Camere, con la quale segnalava che la presidenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi avrebbe dichiarato « inammissibili, e quindi non votabili in Commissione, senza alcuna motivazione ed in modo estremamente affrettato vista la valenza epocale del provvedimento » alcune delle sue proposte emendative allo « Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione » (Atto n. 399). Per questa ragione chiedeva che le Presidenze delle Camere procedessero ad una « rivalutazione degli emendamenti da » lui « presentati e non ammessi all'esame della Commissione, per una loro trattazione e votazione in Commissione ». La richiesta del senatore Rossi era completata con un file allegato contenente le sue proposte emendative che la presidenza della Commissione avrebbe dichiarato « irricevibili ».

Con riferimento a tale file, precisa che ciò non corrisponde a quanto da lui affermato, giacché, come riportato nel resoconto sommario della seduta dello scorso 6 aprile, aveva dichiarato tutte le suddette proposte emendative « inammissibili » e non già « irricevibili ».

Comunica altresì che la Presidente della Camera aveva tempestivamente do-

mandato a questa presidenza di fornire ogni utile elemento di conoscenza in ordine alle richieste del senatore Rossi.

Precisa di aver immediatamente corrisposto a tale richiesta con una lettera nella quale dava conto in modo puntuale delle valutazioni effettuate ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative del senatore Rossi, evidenziando nel dettaglio il contenuto delle norme di legge che, come tali, non potevano essere abrogate o modificate dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che le proposte emendative del senatore Rossi tendevano ad introdurre.

In particolare, le proposte emendative Rossi 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.1, 1.6, 1.7, 1.12, 1.17, 1.23, 3.3, 3.29, 3.42, 3.43, 3.44, 3.65, 3.66, 4.2, 6.1, 7.1, 9.1, 9.5, 11.1, 13.2 e 14.1 si ponevano in contrasto con gli articoli 38, comma 1; 40, comma 2; 45, comma 1; 47 e 48 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici; le proposte emendative Rossi 0.4 e 0.5 si ponevano in contrasto con gli articoli 45, comma 1, ultimo periodo, e 49, comma 1, del suddetto Testo unico. Infine, la proposta emendativa Rossi 4.3 era inammissibile in relazione alla disposizione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

La Presidente della Camera, rispondendo al senatore Rossi d'intesa con il Presidente del Senato, preso atto delle puntuali e argomentate motivazioni contenute nella mia predetta nota, aveva confermato la decisione da me assunta, ritenendo che non emergessero motivi per discostarsi da essa.

Ricorda che nella seduta dello scorso 6 aprile, dopo che la presidenza della Commissione si era pronunciata su tutte le proposte emendative presentate, il relatore Peluffo aveva illustrato il testo riformulato della propria proposta di parere, che teneva conto di alcune di esse.

Comunica che le proposte emendative 1.24 Fico e altri; 1.31 Airola e altri; 3.5 Bonaccorsi; 3.24 D'Ambrosio Lettieri, Gasparri; 3.26 Airola e altri; 3.27 Bonaccorsi; 3.31 Crosio; 3.33 Liuzzi e altri; 3.38 Nesci e altri; 3.41 Gasparri e altri; 3.57 Liuzzi e

altri; 3.60 Fratoianni; 4.14 Bonaccorsi; 4.16 Bonaccorsi; 14.3 D'Ambrosio Lettieri, Gasparri; 16.2 Liuzzi e altri, in quanto integralmente accolte dal relatore nel testo del parere riformulato lo scorso 6 aprile, sono assorbite e non saranno poste in votazione.

Dà la parola al relatore Peluffo perché illustri il testo ulteriormente riformulato del proprio parere (*vedi allegato 1*) e si pronunci sulle proposte emendative (*vedi allegato 2*).

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore*, illustra il testo ulteriormente riformulato del proprio parere ed esprime parere favorevole sulla proposta emendativa 3.13 Verducci. Invita i presentatori a ritirare le rimanenti proposte emendative e, qualora non ritirate, esprime su di esse parere contrario.

Il senatore Roberto RUTA (PD) ritira la propria proposta emendativa 1.3.

Il deputato Maurizio LUPI (AP, CpE, NCD) ritira le proprie proposte emendative 1.13 e 3.23.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD) ritira le proprie proposte emendative 1.14, 3.17, 3.61 e 3.68.

Il senatore Francesco VERDUCCI (PD) ritira le proprie proposte emendative 1.15, 1.32, 3.8, 3.9, 3.14, 3.22, 3.47, 3.51, 3.55, 3.56, 3.67, 4.1, 4.4, 4.11, 6.4, 11.10 e 12.1.

Il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) ritira le proposte emendative 1.22, 1.29 e 13.7, di cui è primo firmatario.

Il senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (Misto) ritira le proposte emendative 1.25, 1.30 e 3.4, di cui è primo firmatario.

Il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC) ritira le proprie proposte emendative 3.2 e 3.20.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) ritira le proposte emendative 3.10, 3.18, 3.21 e 9.3, di cui è primo firmatario.

Il senatore Jonny CROSIO (LN-Aut) ritira le proprie proposte emendative 3.32 e 3.37.

Il deputato Federico FAUTTILLI (DeS-CD) ritira la propria proposta emendativa 3.35.

Il deputato Nicola FRATOIANNI (SI-SEL) ritira la propria proposta emendativa 3.36.

Il deputato Pino PISICCHIO (Misto) ritira le proprie proposte emendative 3.58 e 12.4.

Il deputato Roberto FICO (M5S) ritira la proposta emendativa 3.69, di cui è primo firmatario.

La deputata Lorenza BONACCORSI (PD) ritira le proprie proposte emendative 4.5, 4.7 e 4.12.

La deputata Mirella LIUZZI (M5S) ritira la proposta emendativa 14.2, di cui è prima firmataria.

La Commissione respinge con distinte votazioni le proposte emendative 00.1 Rossi, 0.3 Rossi, 0.10 D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, 1.2 e 1.4 Buemi – fatte proprie dal senatore Gasparri –, 1.5 Crosio, 1.8 Fratoianni, 1.9, 1.10 e 1.11 Rossi, 1.16 Buemi – fatta propria dal senatore Gasparri –, 1.18 Rossi, 1.19 D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, 1.20 e 1.21 Rossi, 1.26 Buemi – fatta propria dal senatore Gasparri –, 1.27 Crosio, 1.28 Rossi, 3.1 Brunetta, 3.11 Crosio, 3.12 Buemi – fatta propria dal senatore D'Ambrosio Lettieri –, 3.15 D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, 3.16, 3.19 e 3.28 Rossi, 3.34 Buemi – fatta propria dal senatore D'Ambrosio Lettieri –, 3.39 Crosio, 3.40 D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, 3.45 D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, 3.46 Nesci e altri, 3.48 Crosio, 3.49 Buemi – fatta propria dal senatore Crosio

–, 3.50 Crosio, 3.52, 3.53 e 3.54 Rossi, 3.59 Lupi, 3.62 Buemi – fatta propria dal senatore D’Ambrosio Lettieri –, 3.63 Rossi, 4.6 Rossi, 4.8 D’Ambrosio Lettieri e Gasparri, 4.9 e 4.10 Rossi, 4.13 D’Ambrosio Lettieri e Gasparri, 4.15 Rossi, 6.3 Rossi, 6.6 e 6.7 D’Ambrosio Lettieri e Gasparri, 6.9 Rossi, 9.2 Rossi, 9.4 Nesci e altri, 9.6 Gasparri, Minzolini e D’Ambrosio Lettieri, 9.7 D’Ambrosio Lettieri e Gasparri, 9.8 Rossi, 11.2 Lupi, 11.3 e 11.4 Airola e altri, 11.5 Rossi, 11.6 D’Ambrosio Lettieri e Gasparri, 11.7 e 11.8 Rossi, 11.9 D’Ambrosio Lettieri e Gasparri, 11.11 e 11.12 Rossi, 12.2 Airola e altri, 13.3 Rossi, 13.6 Gasparri, Minzolini e D’Ambrosio Lettieri, 13.10 Rossi, 15.1 Buemi – fatta propria dal senatore Gasparri –, 15.2 Liuzzi e altri e 16.1 Buemi – fatta propria dal senatore Gasparri –.

Roberto FICO, *presidente*, precisa infine che le proposte emendative 3.64 Crosio, 6.8 Crosio, 12.3 Gasparri, Minzolini e D’Ambrosio Lettieri non saranno poste in votazione in quanto precluse da precedenti deliberazioni.

La Commissione con distinte votazioni approva le proposte emendative 3.13 Verducci e, nel testo riformulato dal relatore e accettato dal proponente, 3.25 Ruta.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere.

Intervengono per dichiarazione di voto i senatori Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) e Luigi D’AMBROSIO LETTIERI (Misto), il deputato Maurizio LUPI (AP, CpE, NCD), il senatore Jonny CROSIO (LN-Aut), il deputato Pino PISICCHIO (Misto), il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC), *relatore*, i deputati Giorgio LAINATI (SC-ALA CLP-MAIE) e Bruno MOLEA (CI), i senatori Federico FORNARO (Art. 1 – MDP), Alberto AIROLA (M5S) e Francesco VERDUCCI (PD), e il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore*.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare tutti i colleghi per il contributo dato,

chiede di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

(Così rimane stabilito).

Roberto FICO, *presidente*, pone in votazione, nel testo modificato dalle proposte emendative approvate, la proposta di parere del relatore Peluffo sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l’annesso schema di convenzione (Atto n. 399) (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 582/2817 al n. 586/2838, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE PELUFFO
(ULTERIORE RIFORMULAZIONE)**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

esaminato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399);

premessi che:

all'articolo 1, comma 1, vanno ampliati e adeguati alle nuove sensibilità dei cittadini i principi cui deve ispirarsi l'informazione della società concessionaria;

all'articolo 1, comma 4, appare opportuno declinare in modo esplicito le modalità attraverso le quali l'informazione e la programmazione della società concessionaria concorrono al corretto svolgimento della vita democratica;

i criteri enumerati all'articolo 1, comma 5, e ai quali la società concessionaria deve ispirare la propria azione, appaiono alquanto generici e indeterminati;

all'articolo 1, comma 6, va meglio precisata la nozione di pluralismo cui si fa riferimento e che va estesa a tutti i generi della programmazione;

la previsione di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *a*), non sembra prevedere in modo dettagliato gli obblighi ai quali la

società concessionaria deve attenersi al fine di garantire agli utenti la fondatezza e la veridicità delle notizie diffuse;

all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), appare preferibile sotto il profilo tecnico sostituire il termine « ricezione » con « ricevibilità »;

l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), stabilisce che la società concessionaria si impegna ad assicurare la ricezione gratuita del segnale al 100 per cento della popolazione via etere o, quando non sia possibile, via cavo e via satellite, ma non prevede che tale copertura debba essere garantita senza alcun onere per l'utente che già è tenuto al pagamento del canone e che per ragioni indipendenti dalla sua volontà si troverebbe a sostenere costi aggiuntivi per la ricezione del segnale che arriva alla maggior parte degli utenti senza oneri ulteriori. Al fine, inoltre, di definire i tempi di attuazione della predetta previsione, si richiede alla società concessionaria di presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla presente convenzione, un piano dettagliato che quantifichi i costi necessari per raggiungere la copertura con il segnale il 100 per cento della popolazione;

l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), nello stabilire che la società concessionaria deve espressamente impegnarsi a garantire un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, non sembra assicurare un adeguato spazio alle produzioni di documentari e di film di animazione, nonché alle produzioni indi-

pendenti, che pure potrebbero contribuire alla crescita del settore, favorendo la comparsa di nuovi soggetti produttivi e anche un maggiore pluralismo culturale;

all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), nel numero di ore da dedicare alla diffusione di contenuti audiovisivi vanno necessariamente ricompresi anche lo sport e l'educazione finanziaria, coerentemente con la previsione di cui all'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), che fa riferimento alla trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale, appare opportuno prevedere l'inserimento anche dell'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali globali, e dei mercati dell'energia, in collaborazione con l'Autorità di settore;

all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), appare opportuno integrare la previsione estendendola a tutte le minoranze linguistiche tutelate dalla legge n. 482 del 1999;

all'articolo 3, comma 1, lettera *l*), appare opportuno prevedere anche la digitalizzazione degli archivi storici, radiofonici e televisivi;

l'articolo 3, comma 1, lettera *o*), nello stabilire che la società concessionaria si impegna a garantire l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni, non tiene conto delle forme di collaborazione che potrebbero stabilirsi con l'informazione televisiva locale di qualità, anche al fine di assicurare il pluralismo;

vanno rafforzate all'articolo 3, comma 1, lettera *p*), le misure di tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali;

gli impegni della società concessionaria di cui all'articolo 3, comma 1, vanno rafforzati, inserendone, dopo la lettera *q*), di ulteriori che riguardino la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educa-

zione digitale, la rappresentazione non stereotipata della donna, le persone con disabilità visiva, il divieto di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo e la valorizzazione del mezzo radiofonico;

al fine di favorire una maggiore diffusione della conoscenza dell'attività parlamentare da parte di tutti i cittadini all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *q*), andrebbe previsto l'obbligo per la Rai di consentire gratuitamente la migrazione su due canali digitali terrestri degli attuali canali istituzionali, mantenendo la piena autonomia delle Camere sulle modalità di definizione del palinsesto;

all'articolo 4, dedicato alle infrastrutture e impianti trasmissivi, appare opportuno introdurre alcune precisazioni tecniche di coordinamento con le vigenti disposizioni legislative;

il contratto di servizio di cui all'articolo 6 costituisce un atto essenziale per la compiuta definizione degli obblighi a carico della società concessionaria, specie nel caso in cui esso sia successivo all'affidamento della concessione, e che le previsioni contenute nello schema di convenzione in esame non sembrano garantire una sua tempestiva adozione, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi invita le parti contraenti a stipularlo anche prima dei termini previsti dalle vigenti normative;

l'articolo 13, nel disciplinare il finanziamento del servizio pubblico, non sembra garantire alla società concessionaria un quadro certo di risorse su base almeno triennale, che consenta un'adeguata programmazione degli investimenti e dell'attività d'impresa;

la previsione di cui all'articolo 14 in materia di contabilità separata va rafforzata, prevedendo criteri più rigorosi attraverso i quali garantire, anche in vista di una possibile separazione funzionale, l'effettivo rispetto da parte della società concessionaria dei principi in materia di

contabilità separata stabiliti nel diritto dell'Unione europea e all'articolo 47, commi 1 e 2, del TUSMAR,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « crescita civile », siano inserite le seguenti: « , la facoltà di giudizio e di critica »;

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « il progresso », siano sostituite le parole: « e la coesione sociale » *con le seguenti*: « , la coesione sociale e la tutela dell'ambiente e del territorio », *e dopo le parole*: « la cultura » siano sostituite le parole: « e la creatività » con le seguenti: « , la creatività e l'educazione ambientale »;

all'articolo 1, il comma 4 sia sostituito dal seguente: « 4. L'informazione e i programmi della società concessionaria devono ispirarsi ai principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità propri del servizio pubblico, chiamato a contribuire al corretto svolgimento della vita democratica, anche attraverso l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, generazionali, culturali e religiose, e delle minoranze linguistiche, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione »;

all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: « principi di trasparenza », siano inserite le seguenti: « , secondo quanto previsto nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, »;

all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: « e deve predisporre », siano inserite le seguenti: « un piano industriale, un modello organizzativo e »;

all'articolo 1, il comma 6 sia sostituito dal seguente: « 6. La società concessionaria è garante della qualità dell'informazione in tutti i generi della programmazione, secondo i principi di completezza, obiettività, indipendenza, imparzialità e pluralismo, anche delle

fonti alle quali attingere le informazioni; pluralismo esteso a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, che alimentano gli orientamenti dei cittadini. La società concessionaria promuove le pari opportunità tra uomini e donne e assicura il rigoroso rispetto della dignità della persona, nonché della deontologia professionale dei giornalisti. »;

all'articolo 1, comma 7, la lettera *a*), sia sostituita con la seguente: « *a*) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, in modo da offrire ai cittadini informazioni verificate e fondate e favorire la libera formazione delle opinioni »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), la parola: « ricezione », sia sostituita con la seguente: « ricevibilità »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), le parole: « fosse necessaria una scheda di decrittazione la concessionaria è tenuta a fornirla all'utente senza costi aggiuntivi », *siano sostituite con le seguenti*: « fossero necessarie una scheda di decrittazione, un decoder e una parabola la società concessionaria è tenuta a fornirli e installarli all'utente senza oneri a carico di quest'ultimo. La società concessionaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano recante un'analisi dettagliata dei costi relativi all'obbligo di assicurare la ricezione del segnale al 100 per cento della popolazione »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: « nazionale dell'audiovisivo », siano inserite le seguenti: « , della produzione di documentari e di film di animazione » e dopo le parole: « o con imprese », siano inserite le seguenti: « anche indipendenti »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), le parole: « potrà definire », siano sostituite con la seguente: « definisce »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: « promozione culturale », siano aggiunte le seguenti: « e allo sport »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: « all'educazione », siano inserite le seguenti: « , ivi compresa l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale prevista dall'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, unitamente alla completa e obiettiva informazione economico-finanziaria »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: « all'informazione », siano inserite le seguenti: « , anche finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali globali e dei mercati dell'energia, in collaborazione con l'Autorità di settore, »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: « in modo proporzionato », siano aggiunte le seguenti: « su tutti i canali, a partire da quelli generalisti »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), siano soppresse le parole: « la produzione »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), dopo le parole: « Friuli-Venezia Giulia », siano inserite le seguenti: « , e in lingua albanese e nelle altre lingue tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, nelle relative aree di appartenenza, secondo le modalità stabilite dal contratto nazionale di servizio. »;

all'articolo 3, comma 1, la lettera *l*), sia sostituita dalla seguente: « l) la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo anche attraverso il web il più ampio accesso gratuito del pubblico agli stessi »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *m*), siano sostituite le parole: « messaggi pubblicitari », con le seguenti: « comunicazioni commerciali audiovisive sotto qualsiasi forma »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *o*), dopo le parole « proprie redazioni », siano aggiunte le seguenti: « interagendo con le risorse culturali e produttive del territorio,

anche mediante forme di collaborazione con l'informazione televisiva locale di qualità »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *p*), dopo le parole: « TUSMAR », siano aggiunte le seguenti: « e dell'articolo 30, comma 1, lettera *b*), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 »;

all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *q*), siano aggiunte le seguenti:

« *r*) l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo;

s) la valorizzazione del mezzo radiofonico anche tramite una più adeguata sperimentazione della tecnologia DAB +;

t) la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, anche mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino i cittadini alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali;

u) la valorizzazione della comunicazione istituzionale, sia ampliando gratuitamente la funzione trasmissiva mediante canali dedicati sul digitale terrestre sia riservando nel palinsesto delle tre reti generaliste adeguati spazi e contenitori giornalistici all'informazione sulle attività delle Assemblee e delle Commissioni parlamentari, delle altre istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e di controllo e dell'Unione Europea, illustrando le tematiche con linguaggio accessibile a tutti;

v) la promozione e la valorizzazione di una rappresentazione non stereotipata della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, verificando anche gli spazi di intervento per favorirne l'utilizzo anche nell'ambito della comunicazione pubblicitaria;

z) l'accesso delle persone con disabilità visiva all'informazione e alle dirette dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, nazionali e internazio-

nali trasmessi dalla società concessionaria attraverso un ampliamento delle audiodescrizioni. »;

all'articolo 4, comma 7, dopo la parola: « autorizza », siano aggiunte le seguenti: « ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 »;

all'articolo 4, comma 9, le parole da: « possono richiedere » fino a: « impianti di diffusione » siano sostituite con le seguenti: « alle amministrazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 86 e seguenti del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 per la costruzione e modifica degli »;

all'articolo 6, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: « 2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, e dall'articolo 6, comma 2, della presente convenzione, qualora entro i termini in essi stabiliti il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria non abbiano ancora stipulato il contratto di servizio, il Ministero stesso e la società concessionaria nei successivi cinque giorni riferiscono congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Trascorsi inutilmente sette giorni da tale comunicazione, la società concessionaria, qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, dopo la debita contestazione, che essa è responsabile del ritardo o della mancata stipula del contratto nazionale di servizio, è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del canone annuo del diritto d'uso delle frequenze »;

all'articolo 13, comma 2, prima delle parole: « Ai fini di una corretta individuazione » siano inserite le seguenti: « Il Ministero dello sviluppo economico predispone un piano triennale per la determinazione annuale delle quote di canone da destinare alla società concessionaria. »;

all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 2. La società con-

cessionaria redige annualmente, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un bilancio sociale, che rechi un elenco dettagliato delle attività svolte in ambito socio-culturale, con particolare attenzione al rispetto del pluralismo informativo e politico, dei diritti delle minoranze, della tutela dei minori, della rappresentazione dell'immagine femminile, della promozione della cultura nazionale. Il bilancio sociale dà conto anche dei risultati di indagini demoscopiche sulla qualità dell'offerta proposta così come percepita dall'utenza. »;

all'articolo 13, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: « 2-bis. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, sull'attuazione del piano editoriale, sul rispetto delle norme in materia di affollamento pubblicitario, sull'eventuale rimodulazione del numero dei canali non generalisti, sulla eventuale riorganizzazione e ridefinizione delle testate giornalistiche, nonché sulla distribuzione fra i canali trasmissivi dei messaggi pubblicitari e sulla corretta imputazione dei costi secondo quanto previsto dal successivo articolo 14 da parte della società concessionaria. »;

all'articolo 14, comma 1, dopo le parole « attribuendo i costi », siano aggiunte le seguenti: « trasmissione per trasmissione »;

all'articolo 14, comma 2, dopo le parole « scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni », siano aggiunte le seguenti: « ispirandosi a criteri di rotazione e di massima trasparenza »;

all'articolo 14, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. »;

all'articolo 16, comma 2, dopo le parole « deposito cauzionale », siano ag-

giunte in fine le seguenti: « secondo quanto stabilito dal contratto nazionale di servizio »;

Dopo l'articolo 17, sia aggiunto il seguente:

« 17-bis.

(*Norma transitoria*).

1. In sede di prima applicazione della previsione di cui all'articolo 49, comma 1-*quinquies*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, e dall'articolo 6, comma 2, della presente convenzione, qualora entro il 15 gennaio 2018 il Mini-

stero dello sviluppo economico e la società concessionaria non abbiano ancora stipulato il contratto di servizio, il Ministero stesso e la società concessionaria nei successivi cinque giorni riferiscono congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Trascorsi inutilmente sette giorni da tale comunicazione, la società concessionaria, qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, dopo la debita contestazione, che essa è responsabile del ritardo o della mancata stipula del contratto nazionale di servizio, è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del canone annuo del diritto d'uso delle frequenze. ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399).**PROPOSTE EMENDATIVE ESAMINATE NELLA SEDUTA ODIERNA**

TITOLO

Nel titolo dell'atto di governo 399 dopo le parole: « Schema di Convenzione », siano inserite le seguenti: « e definizione contestuale dei diritti e obblighi del concessionario, ».

00. 1. Rossi

PREMESSO

In premessa, dopo la parola: « Premesso; » siano inserite le seguenti parole: « che l'articolo 45, comma 1 del TUSMAR prevede che è affidato, per concessione ad una società per azioni che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il ministero con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi del concessionario ».

0. 3. Rossi.

In premessa, dopo le parole: « fino al 30 aprile 2017; » siano inserite le seguenti: « entro la data di scadenza del rapporto concessorio, comunque determinata, la società concessionaria uscente, ai fini del nuovo affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di cui all'articolo 49, comma 1-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, presenta un nuovo piano editoriale. Il piano editoriale forma parte integrante della nuova convenzione ed è ispirato ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza in coerenza con la mis-

sione e gli obblighi del servizio pubblico. Il termine di cui al primo periodo può, in casi eccezionali, essere prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, di sei mesi, decorsi i quali senza che il citato piano editoriale sia stato presentato ed approvato ai sensi dell'articolo 49, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale non può essere affidata al medesimo soggetto. ».

0. 10. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

ARTICOLO 1.

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « delle nuove tecnologie », siano inserite le seguenti: « , si richiami ai valori fondamentali espressi nella Carta costituzionale e, nello specifico, alla difesa del lavoro, ».

1. 2. Buemi.

All'articolo 1, comma 1, siano sostituite le parole: « e la creatività », con le seguenti: « , la creatività, l'educazione ambientale e la tutela del suolo e del patrimonio florofaunistico ».

1. 3. Ruta.

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « di utilità sociale », siano aggiunte, in fine, le seguenti: « promuovere l'educazione am-

bientale, la tutela del territorio e del patrimonio flori-faunistico ».

1. 4. Buemi.

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « di utilità sociale », siano aggiunte, in fine, le seguenti: « e che deve interagire con le risorse culturali e produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con l'informazione televisiva locale di qualità. ».

1. 5. Crosio.

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: « società concessionaria », siano aggiunte le seguenti: « La società concessionaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività inerenti al servizio pubblico concesso di società da essa controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché, su autorizzazione del Ministero, da essa partecipate, purché, in tale ultima ipotesi, siano stati convenuti adeguati strumenti negoziali che assicurino e garantiscano alla società concessionaria partecipante pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico ».

1. 8. Fratoianni.

All'articolo 1, comma 3, lettera b), siano soppresse le parole: « e dell'autonomia decisionale della Rai ».

1. 9. Rossi.

All'articolo 1, comma 3, lettera b), dopo le parole: « decisionale della Rai », siano inserite le seguenti: « purché nel pieno rispetto di quanto indicato nel contratto di servizio. ».

1. 10. Rossi.

All'articolo 1, comma 3, lettera c), dopo le parole: « audiovisivi e multimediali »,

siano inserite le seguenti: « di esclusivo servizio pubblico e con espresso divieto di qualsiasi inserimento di pubblicità ed altre forme di supporto economico estraneo al canone quali, ad esempio, convenzioni con enti pubblici o privati. Il concessionario deve preventivamente specificare gli importi annuali che intende destinare agli investimenti e alla gestione della multimedialità con un apposito centro di costo separato. Il concessionario non può eccedere negli investimenti rispetto alla media degli importi destinati da soggetti privati, già presenti sul mercato, al fine di non ledere la concorrenza, creando una diminuzione degli accessi e conseguente diminuzione degli introiti. ».

1. 11. Rossi.

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: « efficacia, efficienza », siano soppresse le seguenti: « e competitività ».

1. 13. Lupi.

All'articolo 1, comma 5, siano soppresse le parole: « non generalisti ».

1. 14. Margiotta.

All'articolo 1, comma 5, siano sostituite le parole: « non generalisti » con le seguenti: « radiotelevisivi ».

1. 15. Verducci.

*All'articolo 1, sia sostituito il comma 5, con il seguente comma: « 5. La società concessionaria è tenuta a presentare entro tre mesi dalla concessione, e ogni tre anni i piani industriale ed editoriale. La società è tenuta a dotarsi di un *management* selezionato pubblicamente secondo regole chiare e trasparenti. L'amministratore delegato conferisce tutti gli incarichi dirigenziali che avranno durata di 3 anni e saranno rinnovabili al massimo per altri 2 a condizione che la proroga preveda un incarico chiaramente definito. Eventuali*

revoche di un incarico comporterà la decadenza del contratto da dirigente. La concessionaria ispira la propria pianificazione industriale a principi di trasparenza, efficacia, efficienza, autosufficienza e competitività. Predisporre un piano editoriale coerente con la missione e gli obblighi del servizio pubblico. Può prevedere la razionalizzazione dei contenuti offerti nei canali non generalisti per meglio articolare l'offerta conservando come obiettivo l'efficientamento dei costi, la piena utilizzazione e la valorizzazione delle risorse interne. ».

1. 16. Buemi.

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: « piano editoriale », siano sostituite le parole da: « coerente » fino a: « interne » con le seguenti: « che preveda la rimodulazione del numero dei canali di servizio pubblico fino ad un massimo di tre e abbia come obiettivo primario l'efficientamento dei costi, la piena valorizzazione delle risorse interne e tenga conto di quanto espresso all'articolo 1 comma 7 relativamente al piano news ».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 7, siano sostituite le parole: « può prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalistiche », con le seguenti: « deve prevedere l'accorpamento in una unica testata giornalistica. Entro il 30 settembre 2017, il concessionario deve presentare il piano news, comprensivo del progetto di accorpamento delle redazioni, numero dei canali sui quali trasmettere telegiornali e i programmi informativi, numero di edizioni dei telegiornali, organigramma, settori ai quali concedere autonomia gestionale quali, ad esempio, sport, arte e cultura, ».

1. 18. Rossi.

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: « efficacia, efficienza », siano soppresse le parole: « e competitività » e dopo le parole: « deve predisporre » siano sostituite le pa-

role: « un piano editoriale » con le seguenti: « ed approvare ai sensi dell'articolo 49, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, un nuovo piano editoriale entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione, qualora ciò non sia precedentemente avvenuto entro la conclusione del rapporto concessorio in scadenza, ».

1. 19. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 1, comma 5, le parole « può prevedere », siano sostituite con « preveda ».

1. 20. Rossi.

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: « Dopo piano editoriale », siano inserite le seguenti: « entro il 30 settembre 2017 ».

1. 21. Rossi.

All'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine « 'il piano editoriale ed ogni intervento riguardante la rimodulazione di canali generalisti e non generalisti, televisivi, radiofonici o web, o il varo di nuovi canali devono essere preventivamente sottoposti all'esame e all'approvazione delle competenti sedi parlamentari ».

1. 22. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

All'articolo 1, il comma 6 sia sostituito dal seguente comma: « 6. La società concessionaria è garante della qualità dell'informazione in tutti i generi della programmazione, secondo i principi di completezza, obiettività, indipendenza, imparzialità e pluralismo, anche delle fonti alle quali attingere le informazioni e che si estenda a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, che alimentano gli orientamenti dei cittadini. La società concessionaria promuove le pari opportunità tra uomini e donne e assicura il rigoroso rispetto della dignità

della persona, nonché della deontologia professionale dei giornalisti ».

1. 24. Fico, Airola, Ciampolillo, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 1, comma 6, dopo le parole: « indipendenza, imparzialità », siano sostituite le parole: « e pluralismo » con le seguenti: « ed una equa rappresentazione delle realtà sociali formate da una pluralità di soggetti portatori di principi ugualmente primi ».

1. 25 D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: « delle risorse », sia inserita la seguente: « interne » e dopo le parole: « delle testate giornalistiche », siano inserite le seguenti: « e del numero delle direzioni ».

1. 26. Buemi.

All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: « delle risorse », sia inserita la seguente: « interne ».

1. 27. Crosio.

All'articolo 1, comma 7, siano sostituite le parole: « può prevedere » con le seguenti: « deve prevedere ».

1. 28. Rossi.

All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: « testate giornalistiche », siano aggiunte le seguenti: « che, deve essere preventivamente sottoposto all'esame delle competenti sedi parlamentari ».

1. 29. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: « testate giornalistiche », siano inserite le seguenti: « e che deve interagire con le risorse culturali e produttive del territorio,

anche mediante forme di collaborazione con l'informazione radiofonica e televisiva locale di qualità ».

1. 30. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 1, comma 7, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: « a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, in modo tale da fornire ai cittadini informazioni verificate e fondate e favorire la libera formazione delle opinioni ».

1. 31. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 1, comma 7, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: « c) la realizzazione di un canale di informazione in lingua inglese, competitivo con quelli prodotti dagli altri principali paesi europei, che promuova la visione del mondo, i valori, lo stile, la cultura, gli interessi e l'identità italiani secondo le modalità definite nel contratto nazionale di servizio. ».

1. 32. Verducci.

ARTICOLO 3.

All'articolo 3, comma 1, prima della lettera a), sia inserita la seguente: « 0a) la pubblicazione individuale dei compensi percepiti per gli incarichi di collaborazione e consulenza artistica. ».

3. 1. Brunetta, Minzolini, Villari.

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « a quanto stabilito », siano inserite le seguenti: « dall'articolo 5, ».

3. 2. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), primo periodo, siano sostituite le parole: « assicurando la ricezione gratuita » con le se-

guenti: « garantendo, senza ulteriori costi per i cittadini, la ricezione ».

3. 4. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), sia sostituita la parola: « ricezione » con la seguente: « ricevibilità ».

3. 5. Bonaccorsi.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: « piattaforma IP; » siano aggiunte, in fine, le seguenti: « La concessionaria fornisce il diritto di ritrasmissione simultanea dei programmi di servizio pubblico a qualsiasi operatore ne faccia richiesta, a condizione che questo non richieda oneri aggiuntivi per la concessionaria o per gli utenti, che venga rispettata l'integrità dei marchi e dei prodotti e siano fatti salvi i diritti di terzi; qualora la piattaforma commerciale richieda, per la visione dei programmi di servizio pubblico, oneri aggiuntivi ai propri clienti o inserisca comunicazioni commerciali aggiuntive o sostitutive, la società concessionaria consente la messa a disposizione dei propri contenuti nell'ambito di negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie ».

3.8. Verducci.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: « piattaforma IP; » siano aggiunte, in fine, le seguenti: « La Rai è tenuta a presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, un progetto e un'analisi dettagliata degli ipotetici costi e delle possibili soluzioni connesse all'obbligo di assicurare la ricezione del segnale al 100 per cento della popolazione. ».

3.9. Verducci.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: « dell'industria nazionale dell'au-

diovisivo mediante », siano inserite le seguenti: « la realizzazione interna, ».

3. 10. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: « dell'industria nazionale dell'audiovisivo mediante », siano inserite le seguenti: « la realizzazione interna, ».

3. 11. Crosio.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo la parola: « mediante », siano inserite le seguenti: « la realizzazione interna ».

3. 12. Buemi.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: « co-produzione » siano inserite le seguenti: « , nel quadro di procedure di commissionamento trasparente definite nell'ambito del contratto nazionale di servizio, ».

3. 13. Verducci.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sia sostituita la parola: « potrà » con la seguente: « dovrà ».

3. 14. Verducci.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), siano sostituite le parole da: « imprese che abbiano stabile rappresentanza » fino alle parole: « mercati esteri », con le parole: « società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione ed operanti in Italia tramite una filiale permanente ».

3. 15. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: « valorizzazione sui mercati

esteri», siano inserite le seguenti: «, privilegiando i prodotti che possano garantire una distribuzione all'estero atta anche a promuovere la storia, la cultura, l'arte del Paese e del suo popolo. La società concessionaria deve definire nuove metodologie di selezione dei progetti di produzione componendo commissioni di analisi con soggetti interni ed esterni che possano garantire la massima trasparenza e correttezza delle opere da finanziare senza permettere una eccessiva discrezionalità e valutando aspetti economici, culturali, di promozione dei territori, della valorizzazione per almeno il 30 per cento di nuovi registi e/o attori. Qualsiasi finanziamento ulteriore che dovesse essere richiesto ad altri soggetti pubblici nazionali o locali deve essere preventivamente oggetto di specifica richiesta e potrà comportare la revoca del finanziamento. Qualsiasi produzione sostenuta con il denaro pubblico dei cittadini contribuenti, deve essere resa disponibile sui canali free di servizio pubblico entro 12 mesi dalla fine della produzione.».

Conseguentemente, siano sostituite le parole: « potrà definire » con le seguenti: « dovrà definire ».

3. 16. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: « mercati esteri », aggiungere le seguenti: « Nell'adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, alla creatività e all'innovazione, per la produzione della fiction, anche con l'obiettivo della loro valorizzazione sui mercati internazionali, la Rai si impegna a favorire la crescita di nuovi operatori, sia allo scopo di evitare situazioni di monopolio per il servizio pubblico, sia allo scopo di favorire il pluralismo culturale, fissando le procedure per garantire la necessaria trasparenza nella gestione di fondi pubblici derivanti in gran parte dal canone pagato dai cittadini. Per valorizzare l'innovazione, la vitalità e la qualità della nuova produzione, nonché la salva-

guardia della pluralità di nuovi soggetti produttivi, deve essere garantita la quota fissa del 10 per cento del budget annuale della Rai per la fiction ai prodotti di autori e sceneggiatori preferibilmente esordienti. ».

3. 17. Margiotta.

All'articolo 3, comma 1, lettera c), dopo le parole: « per la realizzazione », siano inserite le seguenti: «, favorendo a tal fine anche l'utilizzo delle risorse interne, ».

3. 18. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 3, comma 1, lettera c), le parole da: « anche » fino a: « internazionali » siano sostituite con le seguenti: « con particolare apertura alla documentaristica che racconti il Paese, prodotto in multilingue e con accordi di distribuzione internazionale ».

3. 19. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, lettera c), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « definendo iniziative aziendali finalizzate alla valorizzazione delle risorse di natura artistica interne; ».

3. 20. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, la lettera d) sia sostituita dalla seguente: « d) un numero adeguato di ore di diffusione di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, ivi compresa l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale unitamente alla completa informazione economico-finanziaria relativa ai medesimi temi, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, del documentario sociale, del cinema del reale e dell'intrattenimento d'autore, anche in lingua originale, nonché alle opere musicali riconosciute di alto livello artistico o mag-

giormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni dal contratto di servizio; dal compito di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori. La diffusione dei contenuti audiovisivi dovrà essere realizzata in modo proporzionato su tutti i canali, a partire da quelli generalisti, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto e su tutte le piattaforme distributive non a pagamento di prodotti audiovisivi. ».

3. 21. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera d), con la seguente: « d) un numero adeguato di ore di diffusione di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale. La società concessionaria assolve ai compiti di promozione culturale previsti dall'articolo 45 comma 2 lettere b) e s) del decreto legislativo 177/2005 TUSMAR anche mediante la realizzazione di un canale lineare tematico dedicato alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, musicali e delle arti visive riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative. Tutti i programmi trasmessi dal canale lineare ed altri contenuti specificamente realizzati vengono resi disponibili on demand su piattaforma IP, anche per favorirne la fruizione scolastica a fini educativi; a tal fine la società concessionaria può stipulare convenzioni specifiche con i Ministeri competenti. ».

3. 22. Verducci.

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: « adeguato di ore » siano inserite le seguenti: « non inferiori al 10 per cento del totale per ogni rete ».

3. 23. Lupi.

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo la parola: « all'educazione » aggiungere le

seguenti: « compresa l'educazione finanziaria ».

3. 24. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: « all'educazione », siano inserite le seguenti: « , ivi compresa l'educazione giuridica e l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 ».

3. 25. Ruta.

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: « all'educazione », siano inserite le seguenti: « , ivi compresa l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, unitamente alla completa e obiettiva informazione economico-finanziaria ».

3. 26. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: « promozione culturale » siano aggiunte le seguenti: « e allo sport ».

3. 27. Bonaccorsi.

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: « ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni », siano inserite le seguenti: « che determina entro 3 mesi dal rilascio della concessione il numero di ore minimo per il prossimo triennio. ».

3. 28. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: « in modo proporzionato » siano aggiunte le seguenti: « su tutti i canali, a partire da quelli generalisti ».

3. 31. Crosio.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e), sia inserita la seguente lettera:

«e-bis) la previsione di un canale dedicato ai lavori parlamentari, dando anche adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, in stretta collaborazione tra la Rai e i due rami del Parlamento. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e controllo e dell'Unione Europea.».

3. 32. Crosio.

All'articolo 3, comma 1, lettera f), siano soppresse le parole: « la produzione, ».

3. 33. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 3, comma 1, lettera g), siano sostituite le parole: « in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento » con le seguenti: « in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Trento ».

3. 34. Buemi.

All'articolo 3, comma 1, lettera g), siano sostituite le parole: « in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento » con le seguenti: « in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Trento ».

3. 35. Fauttilli.

All'articolo 3, comma 1, lettera g), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Il Contratto di servizio definisce le più efficaci modalità operative per l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela, nelle relative aree di appartenenza, delle lingue di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 ».

3. 36. Fratoianni.

All'articolo 3, comma 1, lettera g), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nelle lingue delle varie Regioni a statuto ordinario e speciale; ».

3. 37. Crosio.

All'articolo 3, comma 1, la lettera l) sia sostituita dalla seguente: « l) la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo anche attraverso il web il più ampio accesso gratuito del pubblico agli stessi; ».

3. 38. Nesci, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi.

All'articolo 3, comma 1, alla lettera l) siano aggiunte, in fine, le seguenti: « e garantendo la vendita dei diritti televisivi alle emittenti locali di qualità, a prezzi congrui, di programmi e produzioni a partire da una data successiva alla prima messa in onda; ».

3. 39. Crosio.

All'articolo 3, comma 1, lettera l), siano aggiunte, in fine, le seguenti: « e garantendo la vendita dei diritti televisivi alle emittenti radiofoniche e televisive locali di qualità, a prezzi trasparenti e congrui, di programmi e produzioni, decorso un termine congruo dalla prima messa in onda. ».

3. 40. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 3, comma 1, lettera m), siano sostituite le parole: « messaggi pubblicitari » con le seguenti: « comunicazioni commerciali audiovisive sotto qualsiasi forma ».

3. 41. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

All'articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera o) con la seguente:

« o) Al fine di integrare il servizio pubblico fornito all'utenza regionale il

Concessionario si avvale delle emittenti locali di qualità'. La selezione delle emittenti regione per regione viene effettuata rispettando le graduatorie per la distribuzione dei contributi per il sostegno dell'editoria. Alle emittenti selezionate vengono affidati dal Concessionario, d'intesa con il Mise, specifici compiti di servizio pubblico con particolare attenzione a settori legati all'emergenza territoriale anche a tutela della salute pubblica, della incolumità pubblica, dell'ordine pubblico. L'articolazione viene meglio definita all'interno del contratto di servizio.»

3. 45. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 3, comma 1, lettera o) siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , le quali siano composte avvalendosi prioritariamente delle professionalità formatesi sul territorio regionale o della provincia autonoma ».

3. 46. Nesci, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi.

All'articolo 3, comma 1, lettera sia aggiunta la seguente lettera:

« *p-bis*) la tutela della dignità, della salute, della riservatezza e della professionalità di dipendenti e collaboratori, attraverso idonei ambienti e condizioni di lavoro, politiche del personale finalizzate a garantire trasparenza, equità, merito ed un continuo ed effettivo percorso di sviluppo per tutte le risorse a disposizione della società concessionaria. A tal fine, nel contratto nazionale di servizio di cui al successivo articolo 6 sono disciplinate le modalità di attuazione e di sviluppo di un piano di intervento e di una connessa attività periodica di rilevazione delle opinioni dei dipendenti e dei collaboratori rispetto all'organizzazione e all'ambiente di lavoro. ».

3. 47. Verducci.

All'articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera q) con la seguente:

« *q*) realizzazione di un canale nazionale generalista con alcuni spazi ad emissione regionale con contenuti prevalentemente prodotti a livello locale presso i centri di produzione regionali e con una programmazione, non solo informativa, culture, tradizioni, intrattenimento, promozione turistica locale, in particolare per le finalità di cui alla lettera d) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali ».

3. 48. Crosio.

All'articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera q) con la seguente:

« *q*) realizzazione di un canale nazionale generalista con alcuni spazi ad emissione regionale con contenuti prevalentemente prodotti a livello locale presso i centri di produzione regionali. Canale con una programmazione non solo informativa, per veicolare culture, tradizioni, intrattenimento e promozione turistica locale in particolare per le finalità di cui alla lettera d) e per le esigenze degli strumenti linguistici locali; ».

3. 49. Buemi.

All'articolo 3, comma 1, lettera q), dopo le parole « la valorizzazione » siano inserite le seguenti: « delle sedi regionali e ».

3. 50. Crosio.

All'articolo 3, comma 1, alla lettera q), dopo la parola « valorizzazione » siano aggiunte le seguenti: « delle sedi regionali ».

3. 51. Verducci.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente lettera: « q) – bis il divieto della commistione, all'interno del medesimo programma di finanziamento

pubblico, derivante dal canone e l'inserimento di pubblicità ».

3. 52. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente lettera: « q) – bis l'inserimento, nella programmazione televisiva e non, di segnali visivi e/o avvisi sonori per indicare agli utenti i programmi sostenuti con denaro pubblico e quindi definiti di Servizio pubblico; ».

3. 53. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente lettera: « q) – bis l'inserimento, nella programmazione televisiva e non, dell'avviso visivo e acustico di tutti i programmi finanziati con il denaro pubblico derivanti dal gettito del canone obbligatorio addebitato direttamente nella bolletta elettrica ai cittadini/contribuenti. ».

3. 54. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente lettera: « q) – bis la promozione del pluralismo politico-istituzionale e del pluralismo sociale, inteso come partecipazione rilevante al pluralismo esterno nel concerto dei mezzi di comunicazione, nonché il rigoroso rispetto del pluralismo interno ».

3. 55. Verducci.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), siano aggiunte le seguenti:

« *q-bis*) un adeguato sostegno all'industria della creatività italiana e al sistema educativo nazionale, anche attraverso lo sviluppo di specifici progetti;

q-ter) un adeguato sostegno alle politiche internazionali implementate in ambito istituzionale;

q-quater) un sostegno allo sviluppo e alla promozione di ogni regione e provincia autonoma, anche sulla base di quanto previsto dai contratti di servizio regionali;

q-quinquies) di presentare un bilancio sociale annuale, in linea con quanto definito all'interno del Contratto di servizio. ».

3. 56. Verducci.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia aggiunta la seguente: « r) la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, anche mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino il cittadino alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali. ».

3. 57. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q) siano aggiunte le seguenti lettere:

« *r*) una adeguata interazione con gli abbonati ed in generale con gli utenti e la società civile, attraverso una struttura permanente di dialogo e consultazione, recuperando e sviluppando l'esperienza del Segretariato Sociale Rai, luogo e strumento rappresentativo delle varie espressioni socio-culturali-civili-religiose della comunità nazionale, che contribuisca anche alle elaborazioni strategiche del consiglio di amministrazione della società concessionaria;

s) una verifica accurata dell'offerta proposta, anche alla luce delle migliori esperienze di altri servizi pubblici radio-televisivi europei, attraverso un Ufficio Studi e Strategie, struttura interna che coadiuvi il consiglio di amministrazione della società concessionaria nella elaborazione di scenari predittivi, di valutazioni di impatto, di analisi critiche di verifica della qualità, e che sviluppi interazioni con le scuole e le università, anche attraverso iniziative editoriali e multimediali; ».

3. 58. Pisicchio.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q) sia aggiunta la seguente lettera:

« r) – I principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. ».

3. 59. Lupi.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia aggiunta la seguente lettera: « r) promuovere e valorizzare una rappresentazione non stereotipata della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, verificando – tra l'altro – gli spazi di intervento per favorirne l'utilizzo anche nell'ambito della comunicazione pubblicitaria; ».

3. 60. Fratoianni.

All'articolo 3, comma 1, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera: « r) L'accesso delle persone con disabilità visiva all'informazione e alle dirette dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, nazionali e internazionali, attraverso la produzione, programmazione e diffusione, sia via etere che in digitale, di trasmissioni radiofoniche anche di carattere generalista, nonché di programmi specifici come la sottotitolazione di film, documentari e sceneggiati trasmessi dalle reti televisive. ».

3. 61. Margiotta.

All'articolo 3, comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti lettere: « r) al fine di chiedere l'istituzione di un consiglio degli utenti o degli abbonati che sia di supporto ai controllori istituzionali e che dia voce alla società civile, agli esperti di settore e al mondo accademico e delle arti. Il consiglio, che suggeriamo anche essere espressione delle Regioni, dovrebbe costantemente confrontarsi con Azienda Rai, istituzioni ed opinione pubblica sul rispetto del contratto di servizio ma anche su come il canone viene utilizzato per lo svolgimento del servizio pubblico, segnalando

con report trimestrali alle autorità competenti, all'Anac e Corte dei Conti il mancato rispetto delle procedure di acquisizione;

« s) obbligo per la concessionaria di pubblicazione annuale del bilancio sociale. ».

3. 62. Buemi.

All'articolo 3, comma 2, siano sostituite le parole: « entro tre anni dall'entrata in vigore della concessione », con le seguenti: « annualmente ».

3. 63. Rossi.

All'articolo 3, comma 2, siano sostituite le parole: « entro tre anni », con le seguenti: « annualmente a partire ».

3. 64. Crosio.

All'articolo 3, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: « 4. La Concessionaria distribuisce la propria offerta radiofonica su reti analogiche (FM) su reti digitali (DAB+) e su piattaforme IP (web e mobile); il piano editoriale della radiofonia, anche differenziato per piattaforma trasmissiva, viene predisposto dalla Concessionaria in conformità agli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio. ».

3. 67. Verducci.

All'articolo 3, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente comma: « 4. La Concessionaria distribuisce la propria offerta radiofonica su reti analogiche (FM) su reti digitali (DAB+) e su piattaforme IP (web e mobile); il piano editoriale della radiofonia, anche differenziato per piattaforma trasmissiva, viene predisposto dalla Concessionaria in conformità agli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio. ».

3. 68. Margiotta.

All'articolo 3, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « 4. La società concessionaria è tenuta ad adottare procedure finalizzate a escludere la commissione a società di produzione detenute da agenti di spettacolo la produzione di programmi Rai riguardanti gli artisti da loro rappresentati, nonché la commissione a società di produzione detenute da artisti dell'esecuzione di programmi Rai in cui gli stessi artisti siano a qualunque titolo presenti ».

3. 69. Fico, Airola, Ciampolillo, Liuzzi, Nesci.

ARTICOLO 4.

All'articolo 4, comma 1, siano sostituite le parole: « la propria partecipata Rai Way » con le seguenti: « società partecipate ».

4. 1. Verducci.

All'articolo 4, comma 2, siano sostituite le parole: « la propria partecipata Rai Way » con le seguenti: « società partecipate ».

4. 4. Verducci.

All'articolo 4, comma 2, siano sostituite le parole: « dei gestori di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico » con le seguenti: « dei gestori di reti e servizi di comunicazione elettronica ».

4. 5. Bonaccorsi.

All'articolo 4, sia soppresso il comma 3.

4. 6. Rossi.

All'articolo 4, sia sostituito il comma 3, con il seguente comma: « Rai, anche tramite la propria partecipata Rai Way, potrà realizzare e gestire impianti comuni con altri operatori di comunicazioni elettroni-

che, nei termini stabiliti dai contratti di servizio di cui al successivo articolo 6 ed in applicazione di quanto previsto dall'articolo 89 del D. Lgs. 259/2003 nonché delle disposizioni regolatorie previste dall'Agcom ».

4. 7. Bonaccorsi.

All'articolo 4, dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente comma:

« 3-bis. Per quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, la Rai adotta le misure di cui all'articolo 14, comma 1 con scrupolosa attenzione alla separazione contabile tra le attività e le operazioni svolte ai fini dell'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, anche tramite la propria partecipata Rai Way, e le altre attività svolte in regime di concorrenza. ».

4. 8. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 4, sia soppresso il comma 4.

4. 9. Rossi.

All'articolo 4, sia soppresso il comma 5.

4. 10. Rossi.

All'articolo 4, comma 4, siano sostituite le parole: « la propria partecipata Rai Way » con le seguenti: « società partecipate ».

4. 11. Verducci.

All'articolo 4, comma 5, siano sostituite le parole da: « i canoni » fino a: « sviluppo economico » con le seguenti: « i canoni di concessione relativi all'utilizzo delle frequenze saranno stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico ».

4. 12. Bonaccorsi.

All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: « e delle finanze », siano sostituite le parole: « in rapporto al » con le seguenti: « sulla base dei criteri stabiliti di concerto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, secondo i principi tariffari trasparenti, non discriminatori e proporzionati al ».

4. 13. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 4, comma 7, dopo la parola: « autorizza » siano aggiunte le seguenti parole: « ai sensi dell'articolo 28, comma 3 d.lgs. 177/2005 ».

4. 14. Bonaccorsi.

All'articolo 4, sia soppresso il comma 9.

4. 15. Rossi.

All'articolo 4, comma 9, siano sostituite le parole da: « possono richiedere » fino a: « impianti di diffusione » con le seguenti: « alle amministrazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 259/2003 per la costruzione/modifica degli ».

4. 16. Bonaccorsi.

ARTICOLO 6.

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « servizi radiotelevisivi », siano aggiunte le seguenti: « e deve essere sottoscritto dalle parti entro il 31/12/2017 ».

6. 3. Rossi.

All'articolo 6, sia sostituito il comma 2 con il seguente: « 2. Il contratto nazionale di servizio è stipulato entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'espressione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo

generale e la vigilanza dei servizi televisivi e comunque entro novanta giorni dalla trasmissione alla suddetta Commissione dello schema di contratto di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015 n. 220. ».

6. 4. Verducci.

All'articolo 6, comma 4, siano sostituite le parole: « le linee-guida sul contenuto degli eventuali ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite » con le seguenti: « le linee-guida per l'individuazione di eventuali ulteriori obblighi del contratto nazionale di servizio di cui al comma 1. ».

6. 6. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: « produttività aziendale, » siano aggiunte le seguenti: « prevedendo anche forme di collaborazione in favore delle emittenti locali radiofoniche e televisive di qualità relativamente alla raccolta pubblicitaria nazionale, nonché ».

6. 7. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: « produttività aziendale, » siano inserite le seguenti: « prevedendo anche forme di collaborazione e in favore delle emittenti locali di qualità relativamente alla raccolta di pubblicità nazionale nonché ».

6. 8. Crosio.

All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: « vigilanza e al controllo » siano aggiunte, in fine, le seguenti: « , oltre alla chiara definizione di tutti i diritti e gli obblighi del concessionario. ».

6. 9. Rossi.

ARTICOLO 9.

All'articolo 9, sia sostituito il comma 1 con il seguente comma: « 1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico deve avvenire sui tre canali di servizio pubblico con un limite di affollamento per ciascun canale del 4 per cento quotidiano e senza eccedere il 5 per cento orario. È fatto divieto di inserire pubblicità nei programmi acquistati a prezzi considerati fuori mercato e quindi acquistati grazie al gettito del canone al fine di evitare un vantaggio competitivo lesivo delle norme sugli aiuti di Stato. ».

9. 2. Rossi.

All'articolo 9, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La società concessionaria applica in ciascun canale i limiti di cui all'articolo 38, comma 1, del Tusmar ».

9. 3. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 9, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La società concessionaria applica in ciascun canale i limiti di cui all'articolo 38, comma 1, del Tusmar, fatte salve le eccezioni tassativamente previste dal contratto di servizio ».

9. 4. Nesci, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi.

All'articolo 9, comma 2, dopo il primo periodo, sia aggiunto il seguente:

« Conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, 2009/C 257/01 del 27 ottobre 2009, la Rai è tenuta a massimizzare il valore degli introiti pubblicitari tramite la valorizzazione della risorsa pubblicitaria, anche al fine di evitare che le risorse da canone siano considerate un aiuto di Stato. Per

consentire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di verificare, con cadenza annuale, il rispetto della presente disposizione, ogni sei mesi e sulla base del formato elettronico predisposto dall'Autorità, la Rai comunica all'Autorità ogni elemento necessario per accertare i corrispettivi effettivamente praticati per la vendita di spazi pubblicitari ».

Conseguentemente, sia soppresso il secondo periodo.

9. 6. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

All'articolo 9, comma 2, secondo periodo, siano sostituite le parole: « Le competenti autorità di settore » *con le parole:* « L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, ».

9. 7. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 9, comma 2, dopo le parole: « corretto assetto del mercato » *siano aggiunte le seguenti:* « e se sussistano o meno presupposti di dumping pubblicitario. ».

9. 8. Rossi.

ARTICOLO 11.

All'articolo 11, comma 1, dopo le parole: « non risultino di pregiudizio » *siano inserite le seguenti:* « o alternative ».

11. 2. Lupi.

All'articolo 11, al comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli introiti derivanti dallo svolgimento delle suddette attività sono utilizzati a copertura esclusiva dei costi di un canale della società concessionaria da individuarsi nell'ambito del piano editoriale ».

11. 3. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 11, al comma 1 sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli introiti derivanti dallo svolgimento delle suddette attività sono destinati alla produzione o coproduzione di serie televisive, documentari e altri contenuti audiovisivi di alta qualità ai fini della loro valorizzazione all'estero. ».

11. 4. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 11, sia soppresso il comma 2.

11. 5. Rossi.

All'articolo 11, il comma 2 sia sostituito dal seguente comma: « 2. Le attività di cui al comma 1 non possono assumere consistenza superiore al 20 per cento rispetto a quelle oggetto della concessione ».

11. 6. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 11, sia soppresso il comma 3.

11. 7. Rossi.

All'articolo 11, sia soppresso il comma 4.

11. 8. Rossi.

All'articolo 11, comma 4, dopo le parole: « al comma 1 » siano inserite le seguenti: « , chiaramente identificabili dagli utenti attraverso segnali grafici, messaggi visivi o sonori, ».

11. 9 D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 11, comma 4, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « A tal fine le attività ricomprese nell'aggregato di servizio pubblico, nell'aggregato commerciale e nell'aggregato di servizi comuni sono de-

finite dalla concessionaria sulla base di uno schema dettagliato preventivamente approvato dall'Agcom e nessun costo diretto o indiretto o mancato ricavo nell'aggregato commerciale può figurare tra i costi dell'aggregato di servizio pubblico. ».

11. 10. Verducci.

All'articolo 11, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente comma: « 4-bis. La società concessionaria deve mettere a disposizione, al puro costo di duplicazione, tutto il materiale di archivio che abbia oltre 15 anni dalla sua prima emissione ».

11. 11. Rossi.

All'articolo 11, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente comma: « 4-bis. È fatto esplicito divieto alla società concessionaria acquisire diritti di programmi, diritti sportivi e di altri eventi e non trasmetterli in diretta se di interesse pubblico o entro 12 ore dalla conclusione dell'evento qualora la mancata diretta non modifichi l'interesse dell'utente. ».

11. 12. Rossi.

ARTICOLO 12.

L'articolo 12 sia sostituito con il seguente:

« ART. 12. – 1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1 TUSMAR, la vigilanza sugli obblighi derivanti alla società concessionaria del servizio pubblico dalla presente concessione, dalle disposizioni normative vigenti, dal contratto nazionale di servizio e dagli specifici contratti di servizio conclusi con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sono fatti salvi i compiti di vigilanza attribuiti dall'ordinamento al Ministero dello sviluppo economico in tema di copertura e ricezione del servizio; realizzazione, trasferimento, utilizzo e manutenzione di

infrastrutture e impianti e relative modifiche tecniche; controlli e collaudi degli stessi; canoni d'uso.».

12. 1. Verducci.

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: « all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni », siano inserite le seguenti: « , alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

12. 2. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 12, dopo le parole: « sviluppo economico », siano aggiunte le seguenti: « , e alla Commissione parlamentare di Vigilanza sui servizi radiotelevisivi ».

12. 3. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

All'articolo 12, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente comma:

« 2. La società concessionaria del servizio pubblico è obbligata a redigere a cadenza annua, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un "bilancio sociale", con le seguenti caratteristiche e modalità:

a) il bilancio sociale propone un'analisi accurata e dettagliata delle attività della società concessionaria soprattutto in ambito socio-culturale, con particolare attenzione a tematiche sensibili come il rispetto del pluralismo informativo e politico, dei diritti delle minoranze, della tutela dei minori, della rappresentazione dell'immagine femminile, della promozione della cultura nazionale;

b) il bilancio sociale, anche in riferimento alle previsioni del contratto di servizio, è integrato da specifiche ricerche demoscopiche focalizzate sulla verifica dei livelli di qualità dell'offerta proposta così come percepiti dall'utenza, ottimizzando l'esperienza storica della rilevazione Qua-

lital alla luce delle migliori pratiche di analisi quali-quantitativa di altri servizi pubblici radiotelevisivi europei;

c) un estratto del bilancio sociale viene inviato per via postale o telematica a tutti gli abbonati al servizio radiotelevisivo, mentre il rapporto nella sua interezza verrà messo a disposizione sul sito web della società concessionaria;

d) il bilancio sociale, caratterizzato da una impostazione redazionale di agevole leggibilità anche attraverso infografica evoluta, è realizzato avvalendosi di almeno due enti di ricerca indipendenti.».

12. 4. Pisicchio.

ARTICOLO 13.

All'articolo 13, comma 2, sia soppressa la parola: « rilevanti ».

13. 3. Rossi.

All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: « il rispetto » aggiungere le seguenti: « , rete per rete, ».

13. 6. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: « società concessionaria », aggiungere, in fine, le seguenti: « . Analoga verifica deve essere effettuata nelle competenti sedi parlamentari ».

13. 7. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

All'articolo 13, comma 3, siano sostituite le parole: « Resta ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti e convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni », con le seguenti: « È fatto esplicito divieto alla società concessionaria di stipulare contratti e convenzioni a prestazioni cor-

rispettive con pubbliche amministrazioni nazionali e locali. ».

13. 10. Rossi.

ARTICOLO 14.

All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: « scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni », siano inserite le seguenti: « all'esito di una procedura aperta e trasparente e secondo il criterio della rotazione biennale ».

14. 2. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci.

All'articolo 14, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. ».

14. 3. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

ARTICOLO 15.

All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: « sarà assoggettato al pagamento di una penale », aggiungere, in fine, le seguenti: « solo ed esclusivamente se lo Stato avrà rispettato i tempi di versamento nelle casse della concessionaria del canone di abbonamento spettante ».

15. 1. Buemi.

All'articolo 15, comma 4, dopo le parole: « in applicazione del principio di proporzionalità. », aggiungere, in fine, le seguenti: « , salvi gli effetti di cui al successivo articolo 16. ».

15. 2. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci.

ARTICOLO 16.

All'articolo 16, sia sostituito il comma 1, con il seguente comma:

« 1). In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e di inadempienze del piano industriale ed editoriale con la medesima procedura prevista per l'affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dall'articolo 49, comma 1-*quinquies* del TUSMAR, può essere disposta la revoca dell'incarico all'amministratore delegato e in caso di ulteriore reiterazione può essere disposta la decadenza dalla concessione. ».

16. 1. Buemi.

All'articolo 16, comma 2, dopo le parole « deposito cauzionale », aggiungere in fine le seguenti: « secondo quanto stabilito dal contratto nazionale di servizio. ».

16. 2. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399).**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOFONICO, TELEVISIVO E MULTIMEDIALE, CON L'ANNESSO SCHEMA DI CONVERSIONE (ATTO N. 399) – (APPROVATO NELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI MARTEDÌ 11 APRILE 2017)**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

esaminato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399);

premesso che:

all'articolo 1, comma 1, vanno ampliati e adeguati alle nuove sensibilità dei cittadini i principi cui deve ispirarsi l'informazione della società concessionaria;

all'articolo 1, comma 4, appare opportuno declinare in modo esplicito le modalità attraverso le quali l'informazione e la programmazione della società concessionaria concorrono al corretto svolgimento della vita democratica;

i criteri enumerati all'articolo 1, comma 5, e ai quali la società concessionaria deve ispirare la propria azione, appaiono alquanto generici e indeterminati;

all'articolo 1, comma 6, va meglio precisata la nozione di pluralismo cui si fa riferimento e che va estesa a tutti i generi della programmazione;

la previsione di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *a*), non sembra prevedere in modo dettagliato gli obblighi ai quali la società concessionaria deve attenersi al fine di garantire agli utenti la fondatezza e la veridicità delle notizie diffuse;

all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), appare preferibile sotto il profilo tecnico sostituire il termine « ricezione » con « ricevibilità »;

l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), stabilisce che la società concessionaria si impegna ad assicurare la ricezione gratuita del segnale al 100 per cento della popolazione via etere o, quando non sia possibile, via cavo e via satellite, ma non prevede che tale copertura debba essere garantita senza alcun onere per l'utente che già è tenuto al pagamento del canone e che per ragioni indipendenti dalla sua volontà si troverebbe a sostenere costi aggiuntivi per la ricezione del segnale che arriva alla maggior parte degli utenti senza oneri ulteriori. Al fine, inoltre, di definire i tempi di attuazione della predetta previsione, si richiede alla società concessionaria di presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla presente convenzione, un piano dettagliato

che quantifichi i costi necessari per raggiungere la copertura con il segnale il 100 per cento della popolazione;

l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), nello stabilire che la società concessionaria deve espressamente impegnarsi a garantire un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, non sembra assicurare un adeguato spazio alle produzioni di documentari e di film di animazione, nonché alle produzioni indipendenti, che pure potrebbero contribuire alla crescita del settore, favorendo la comparsa di nuovi soggetti produttivi e anche un maggiore pluralismo culturale;

all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), nel numero di ore da dedicare alla diffusione di contenuti audiovisivi vanno necessariamente ricompresi anche lo sport e l'educazione finanziaria, coerentemente con la previsione di cui all'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), che fa riferimento alla trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale, appare opportuno prevedere l'inserimento anche dell'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali globali, e dei mercati dell'energia, in collaborazione con l'Autorità di settore;

all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), appare opportuno integrare la previsione estendendola a tutte le minoranze linguistiche tutelate dalla legge n. 482 del 1999;

all'articolo 3, comma 1, lettera *l*), appare opportuno prevedere anche la digitalizzazione degli archivi storici, radiofonici e televisivi;

l'articolo 3, comma 1, lettera *o*), nello stabilire che la società concessionaria si impegna a garantire l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni, non tiene conto delle forme di collaborazione che potrebbero

stabilirsi con l'informazione televisiva locale di qualità, anche al fine di assicurare il pluralismo;

vanno rafforzate all'articolo 3, comma 1, lettera *p*), le misure di tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali;

gli impegni della società concessionaria di cui all'articolo 3, comma 1, vanno rafforzati, inserendone, dopo la lettera *q*), di ulteriori che riguardino la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, la rappresentazione non stereotipata della donna, le persone con disabilità visiva, il divieto di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo e la valorizzazione del mezzo radiofonico;

al fine di favorire una maggiore diffusione della conoscenza dell'attività parlamentare da parte di tutti i cittadini all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *q*), andrebbe previsto l'obbligo per la Rai di consentire gratuitamente la migrazione su due canali digitali terrestri degli attuali canali istituzionali, mantenendo la piena autonomia delle Camere sulle modalità di definizione del palinsesto;

all'articolo 4, dedicato alle infrastrutture e impianti trasmissivi, appare opportuno introdurre alcune precisazioni tecniche di coordinamento con le vigenti disposizioni legislative;

il contratto di servizio di cui all'articolo 6 costituisce un atto essenziale per la compiuta definizione degli obblighi a carico della società concessionaria, specie nel caso in cui esso sia successivo all'affidamento della concessione, e che le previsioni contenute nello schema di convenzione in esame non sembrano garantire una sua tempestiva adozione, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi invita le parti contraenti a stipularlo anche prima dei termini previsti dalle vigenti normative;

l'articolo 13, nel disciplinare il finanziamento del servizio pubblico, non sembra garantire alla società concessionaria

ria un quadro certo di risorse su base almeno triennale, che consenta un'adeguata programmazione degli investimenti e dell'attività d'impresa;

la previsione di cui all'articolo 14 in materia di contabilità separata va rafforzata, prevedendo criteri più rigorosi attraverso i quali garantire, anche in vista di una possibile separazione funzionale, l'effettivo rispetto da parte della società concessionaria dei principi in materia di contabilità separata stabiliti nel diritto dell'Unione europea e all'articolo 47, commi 1 e 2, del TUSMAR,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « crescita civile », siano inserite le seguenti: « , la facoltà di giudizio e di critica »;

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « il progresso », siano sostituite le parole: « e la coesione sociale » con le seguenti: « , la coesione sociale e la tutela dell'ambiente e del territorio », e dopo le parole: « la cultura » siano sostituite le parole: « e la creatività » con le seguenti: « , la creatività e l'educazione ambientale »;

all'articolo 1, il comma 4 sia sostituito dal seguente: « 4. L'informazione e i programmi della società concessionaria devono ispirarsi ai principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità propri del servizio pubblico, chiamato a contribuire al corretto svolgimento della vita democratica, anche attraverso l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, generazionali, culturali e religiose, e delle minoranze linguistiche, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione »;

all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: « principi di trasparenza », siano inserite le seguenti: « , secondo quanto previsto nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, »;

all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: « e deve predisporre », siano inserite le seguenti: « un piano industriale, un modello organizzativo e »;

all'articolo 1, il comma 6 sia sostituito dal seguente: « 6. La società concessionaria è garante della qualità dell'informazione in tutti i generi della programmazione, secondo i principi di completezza, obiettività, indipendenza, imparzialità e pluralismo, anche delle fonti alle quali attingere le informazioni; pluralismo esteso a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, che alimentano gli orientamenti dei cittadini. La società concessionaria promuove le pari opportunità tra uomini e donne e assicura il rigoroso rispetto della dignità della persona, nonché della deontologia professionale dei giornalisti. »;

all'articolo 1, comma 7, la lettera *a*), sia sostituita con la seguente: « a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, in modo da offrire ai cittadini informazioni verificate e fondate e favorire la libera formazione delle opinioni »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), la parola: « ricezione », sia sostituita con la seguente: « ricevibilità »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), le parole: « fosse necessaria una scheda di decrittazione la concessionaria è tenuta a fornirla all'utente senza costi aggiuntivi », siano sostituite con le seguenti: « fossero necessarie una scheda di decrittazione, un decoder e una parabola la società concessionaria è tenuta a fornirli e installarli all'utente senza oneri a carico di quest'ultimo. La società concessionaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano recante un'analisi dettagliata dei costi relativi all'obbligo di assicurare la ricezione del segnale al 100 per cento della popolazione »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: « nazionale dell'audiovi-

sivo», siano inserite le seguenti: « , della produzione di documentari e di film di animazione »; dopo le parole: « la co-produzione » siano inserite le seguenti: « , nel quadro di procedure di commissione trasparente definite nell'ambito del contratto nazionale di servizio, » e dopo le parole: « o con imprese », siano inserite le seguenti: « anche indipendenti »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), le parole: « potrà definire », siano sostituite con la seguente: « definisce »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: « promozione culturale », siano aggiunte le seguenti: « e allo sport »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: « all'educazione », siano inserite le seguenti: « , ivi compresa l'educazione civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale prevista dall'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, unitamente alla completa e obiettiva informazione economico-finanziaria »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: « all'informazione », siano inserite le seguenti: « , anche finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali globali e dei mercati dell'energia, in collaborazione con l'Autorità di settore, »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: « in modo proporzionato », siano aggiunte le seguenti: « su tutti i canali, a partire da quelli generalisti »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), siano soppresse le parole: « la produzione »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), dopo le parole: « Friuli-Venezia Giulia », siano inserite le seguenti: « , e in lingua albanese e nelle altre lingue tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, nelle relative aree di appartenenza, secondo le modalità stabilite dal contratto nazionale di servizio. »;

all'articolo 3, comma 1, la lettera *l*), sia sostituita dalla seguente: « *l*) la com-

pleta digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo anche attraverso il web il più ampio accesso gratuito del pubblico agli stessi »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *m*), siano sostituite le parole: « messaggi pubblicitari », con le seguenti: « comunicazioni commerciali audiovisive sotto qualsiasi forma »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *o*), dopo le parole « proprie redazioni », siano aggiunte le seguenti: « interagendo con le risorse culturali e produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con l'informazione televisiva locale di qualità »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *p*), dopo le parole: « TUSMAR », siano aggiunte le seguenti: « e dell'articolo 30, comma 1, lettera *b*), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 »;

all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *q*), siano aggiunte le seguenti:

« *r*) l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo;

s) la valorizzazione del mezzo radiofonico anche tramite una più adeguata sperimentazione della tecnologia DAB +;

t) la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, anche mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino i cittadini alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali;

u) la valorizzazione della comunicazione istituzionale, sia ampliando gratuitamente la funzione trasmissiva mediante canali dedicati sul digitale terrestre sia riservando nel palinsesto delle tre reti generaliste adeguati spazi e contenitori giornalistici all'informazione sulle attività delle Assemblee e delle Commissioni parlamentari, delle altre istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e

di controllo e dell'Unione Europea, illustrando le tematiche con linguaggio accessibile a tutti;

v) la promozione e la valorizzazione di una rappresentazione non stereotipata della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, verificando anche gli spazi di intervento per favorirne l'utilizzo anche nell'ambito della comunicazione pubblicitaria;

z) l'accesso delle persone con disabilità visiva all'informazione e alle dirette dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, nazionali e internazionali trasmessi dalla società concessionaria attraverso un ampliamento delle audiodescrizioni. »;

all'articolo 4, comma 7, dopo la parola: « autorizza », siano aggiunte le seguenti: « ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 »;

all'articolo 4, comma 9, le parole da: « possono richiedere » fino a: « impianti di diffusione » siano sostituite con le seguenti: « alle amministrazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 86 e seguenti del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 per la costruzione e modifica degli »;

all'articolo 6, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: « 2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, e dall'articolo 6, comma 2, della presente convenzione, qualora entro i termini in essi stabiliti il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria non abbiano ancora stipulato il contratto di servizio, il Ministero stesso e la società concessionaria nei successivi cinque giorni riferiscono congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Trascorsi inutilmente sette giorni da tale comunicazione, la società concessionaria, qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, dopo la debita contestazione, che essa è responsabile del ritardo o della mancata stipula

del contratto nazionale di servizio, è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del canone annuo del diritto d'uso delle frequenze »;

all'articolo 13, comma 2, prima delle parole: « Ai fini di una corretta individuazione » siano inserite le seguenti: « Il Ministero dello sviluppo economico predisponde un piano triennale per la determinazione annuale delle quote di canone da destinare alla società concessionaria. »;

all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 2. La società concessionaria redige annualmente, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un bilancio sociale, che rechi un elenco dettagliato delle attività svolte in ambito socio-culturale, con particolare attenzione al rispetto del pluralismo informativo e politico, dei diritti delle minoranze, della tutela dei minori, della rappresentazione dell'immagine femminile, della promozione della cultura nazionale. Il bilancio sociale dà conto anche dei risultati di indagini demoscopiche sulla qualità dell'offerta proposta così come percepita dall'utenza. »;

all'articolo 13, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: « 2-bis. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, sull'attuazione del piano editoriale, sul rispetto delle norme in materia di affollamento pubblicitario, sull'eventuale rimodulazione del numero dei canali non generalisti, sulla eventuale riorganizzazione e ridefinizione delle testate giornalistiche, nonché sulla distribuzione fra i canali trasmissivi dei messaggi pubblicitari e sulla corretta imputazione dei costi secondo quanto previsto dal successivo articolo 14 da parte della società concessionaria. »;

all'articolo 14, comma 1, dopo le parole « attribuendo i costi », siano aggiunte le seguenti: « trasmissione per trasmissione »;

all'articolo 14, comma 2, dopo le parole « scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni », *siano aggiunte le seguenti*: « ispirandosi a criteri di rotazione e di massima trasparenza »;

all'articolo 14, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. »;

all'articolo 16, comma 2, dopo le parole « deposito cauzionale », siano aggiunte in fine le seguenti: « secondo quanto stabilito dal contratto nazionale di servizio »;

Dopo l'articolo 17, sia aggiunto il seguente:

« 17-bis.

(Norma transitoria).

1. In sede di prima applicazione della previsione di cui all'articolo 49, comma

1-*quinquies*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, e dall'articolo 6, comma 2, della presente convenzione, qualora entro il 15 gennaio 2018 il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria non abbiano ancora stipulato il contratto di servizio, il Ministero stesso e la società concessionaria nei successivi cinque giorni riferiscono congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Trascorsi inutilmente sette giorni da tale comunicazione, la società concessionaria, qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, dopo la debita contestazione, che essa è responsabile del ritardo o della mancata stipula del contratto nazionale di servizio, è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del canone annuo del diritto d'uso delle frequenze. ».

ALLEGATO 4

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 582/2817 al n. 586/2838).

D'AMBROSIO LETTIERI. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai.* — Premesso che:

lo scorso sabato 18 marzo 2017 è andata in onda su RAI 1 la rubrica « Parliamone sabato », condotta da Paola Perego, che si è occupata dei « Motivi per scegliere una fidanzata dell'est »;

nel corso di detta puntata è andata in onda una rappresentazione dell'Italia, e degli uomini e delle donne italiani, con una serie di indicazioni in base alle quali, secondo quanto indicato dalla redazione, sarebbe preferibile per gli uomini italiani scegliere le donne dell'est;

nel corso della puntata si è dato vita ad un vero e proprio dibattito sulle motivazioni, proposte dalla redazione, in base alle quali gli uomini italiani dovrebbero mostrare maggiore gradimento per le donne straniere;

considerato che:

il Servizio pubblico non dovrebbe, a giudizio dell'interrogante, avere alcun titolo per individuare e propagandare a tutti gli italiani i modelli umani « più adatti » per gli uomini ovvero per le donne;

considerato, infine, che:

quanto mandato in onda su RAI 1 ha gravemente offeso le donne italiane ovvero le donne dell'est Europa in quanto catalogate ovvero schedate per « tipologia »;

si chiede di sapere:

se fossero a conoscenza della scalletta e dei contenuti della puntata del 18

marzo 2017 della trasmissione condotta da Paola Perego e se la stessa è stata condita-
visa;

se e quali siano le responsabilità della trasmissione in capo alla conduttrice ovvero in capo alla redazione ovvero chi siano i responsabili di detta trasmissione;

se condividano le informazioni e le indicazioni mandate in onda da detta trasmissione;

se ritengano che i canali Rai debbano propagandare un'idea della donna italiana ovvero della donna dell'est Europa quale quella andata in onda nella trasmissione in oggetto;

se e attraverso quali modalità intendano intervenire al fine di sanzionare, eventualmente, i responsabili, ad ogni livello, della trasmissione condotta da Paola Perego;

se ritengano che tra i compiti della RAI ci sia quello di proferire « giudizi » sulle donne italiane ovvero sulle donne dell'est Europa ovvero sulle donne di altra nazionalità;

se ritengano che il servizio pubblico debba farsi carico di indicare agli italiani le caratteristiche delle donne a loro più adatte e delle donne in generale.
(582/2817)

VALDINOSI, DE BIASI, BIANCONI, MUNERATO, GUERRA, FASIOLO, PUGLISI, MIRABELLI, CANTINI, SILVESTRO, LANIECE, ROSSI GIANLUCA, DEL BARBA, LAI MATTESINI, MANASSERO, PEZZOPANE, CONTE FRANCO, FAVERO, GAMBARO, ROMANI MAURIZIO, DI BIA-

GIO, CIRINNÀ, PUPPATO, SPILABOTTE, BOCCHINO, FABBRI, GIACOBBE, MASTRANGELI, BELLOT. – *Al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

sabato 18 marzo è andata in onda su Rai Uno « Parliamone sabato », rubrica de « La vita in diretta », nella quale la conduttrice Paola Perego ha affrontato assieme agli ospiti presenti il tema « La minaccia arriva dall'est. Gli uomini preferiscono le straniere » (sottotitolo; « Sono rubamariti o mogli perfette ? ») per parlare del fenomeno delle donne dell'est e del fascino che queste donne eserciterebbero sugli uomini italiani;

la conduttrice, dopo aver descritto il tema della puntata, ha dato inizio ad un dibattito tra gli ospiti presenti in studio chiedendo diretta testimonianza ad alcuni di loro della preferibilità delle donne dell'est rispetto alle donne italiane;

gli ospiti si sono soffermati sulle motivazioni di tale preferibilità, dando luogo ad un siparietto vergognoso dei più triti luoghi comuni farciti di sessismo, e con una rappresentazione gravemente distorta dei rapporti fra uomini e donne, basata su disparità e discriminazioni;

la conduttrice ha poi presentato alcuni servizi sugli italiani che hanno scelto donne non italiane e ha mostrato una grafica volta a sintetizzare le presunte ragioni grazie alle quali le donne dell'est guadagnano « punti » rispetto alle italiane;

la lista, che risulterebbe oltretutto copiata da un sito *trash*, conteneva le seguenti affermazioni: 1) sono tutte mamme, ma dopo aver partorito recuperano un fisico marmoreo; 2) sono sempre *sexy*, niente tute né pigiamoni; 3) perdonano il tradimento; 4) sono disposte a far comandare il loro uomo; 5) sono casalinghe perfette e fin da piccole imparano i lavori di casa; 6) non frignano, non si appiccicano e non mettono il broncio;

considerato che:

è un fatto molto grave che la Rai, nella principale rete del servizio pubblico,

abbia promosso una trasmissione incentrata su una concezione di donna sottomessa e obbediente, divulgando stereotipi sessisti;

quanto accaduto è in totale contrasto con il servizio pubblico che la Rai, anche nelle trasmissioni di cosiddetto « intrattenimento » dovrebbe svolgere;

si chiede di conoscere:

se i vertici Rai fossero a conoscenza del tema e dei contenuti della trasmissione messa in onda;

quali provvedimenti concreti si intenda intraprendere nei confronti degli autori e dei responsabili del programma;

quali misure si ritenga di intraprendere affinché tali situazioni non si ripetano più, a tutela dei cittadini e dello stesso servizio pubblico. (591/2873)

RISPOSTA. – *In merito alle interrogazioni in oggetto [582 /2817 e 591/2873] si informa quanto segue:*

Sulla puntata del 18 marzo scorso del programma « Parliamone Sabato » la Rai ha da subito – proprio nella logica di un rapporto diretto e di trasparenza con i cittadini – espresso un giudizio fortemente negativo. Questo in quanto le modalità con cui sono stati trattati i temi del programma sono immediatamente risultati in grave contraddizione con la linea editoriale aziendale, incentrata sulla valorizzazione della sua missione di servizio pubblico.

Questo ha portato alla decisione di chiudere il programma e di accelerare il previsto processo di ridefinizione complessiva del day time di Rai 1 nell'ottica di una rivisitazione della linea editoriale dei programmi di infotainment.

Per quanto concerne i profili di carattere organizzativo e disciplinare, è stata effettuata una puntuale ricognizione dei diversi profili di responsabilità anche al fine di poter procedere all'adozione di eventuali provvedimenti.

AIROLA. — *Al Direttore generale della Rai.* — Premesso che:

nella edizione del Tg2 delle ore 13 del 20 marzo 2017 si parla della tragedia del bus avvenuta in Spagna, in cui persero la vita 13 ragazze, di cui 7 italiane;

quello che avrebbe dovuto essere un giorno di ricordo e di dignitoso silenzio, è stato in realtà trasformato dal telegiornale, che vi ha dedicato due servizi alla memoria, in uno spazio dedicato all'ennesima stucchevole elegia di Matteo Renzi, che ha ricordato l'impegno e la sensibilità con cui si occupò della tragedia;

ancora, nella edizione del Tg2 del 21 febbraio 2017 delle ore 13 veniva mandato in onda l'ennesimo servizio « monografico » su Matteo Renzi, segnatamente alle ore 13,13 e della durata di ben 1,12 minuti;

ancorché Matteo Renzi non sia più il Presidente del Consiglio né tantomeno il segretario del Partito Democratico, quotidianamente vengono mandati in onda servizi come quelli citati traendo spunto (*rectius*: pretesto) da fatti di cronaca — anche drammatici;

sono trasmessi « servizi giornalistici » nei quali viene semplicemente riferito il pensiero del protagonista ed i suoi attacchi agli oppositori politici, il tutto senza alcun contraddittorio ovvero senza un benché minimo coinvolgimento di altri politici, neppure del suo stesso schieramento;

si chiede di sapere:

se la Rai abbia effettivamente conoscenza di quanto esposto in premessa;

se e quando la Rai, pur nel rispetto dell'autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, abbia intenzione di porre rimedio alla gravissima descritta situazione nell'ambito dell'informazione del Servizio Pubblico radiotelevisivo.

(583/2823)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si riportano di seguito gli*

elementi di risposta forniti dalla competente Direzione del Tg2.

Nel servizio delle ore 13 del 20 marzo il riferimento a Renzi è stato collegato al contesto: lo stesso Renzi, infatti, era Presidente del Consiglio all'epoca del tragico incidente in cui persero la vita le 13 ragazze impegnate nel programma Erasmus.

Per quanto riguarda più in generale la « presenza » di Renzi nel Telegiornale, si ritiene comunque che lo stesso — come del resto Beppe Grillo o Silvio Berlusconi o altri — rivesta tuttora, pur non ricoprendo la carica di Presidente del Consiglio o segretario del PD, una rilevante valenza notiziale; a giudizio della Direzione del Tg2, infatti, interventi di soggetti quali quelli sopra ricordati meritano attenzione anche al di là delle loro qualifiche o cariche istituzionali.

In ogni caso, si tratta di scelte che rientrano nell'autonomia editoriale che contraddistingue l'attività giornalistica in coerenza con il quadro giuridico di riferimento.

AIROLA. — *Al Direttore generale della Rai.* — Premesso che:

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 177 del 2005 sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, tra gli altri, « l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale »;

la Rai, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 177 del 2005, deve garantire « l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia »;

alle lettere b) e k) dell'articolo 2, comma 3, del contratto di servizio 2010-2012 è stabilito che la concessionaria è

tenuta ad improntare la propria offerta, garantendo tra l'altro, il pluralismo nella salvaguardia delle identità « locali e delle minoranze linguistiche, nonché delle diversità etno-culturali »;

si chiede di sapere:

quante e quali trasmissioni e in quali orari siano dedicate alle minoranze di lingua tedesca, ladina, francese e slovena;

quante ore siano annualmente dedicate a questo tipo di programmazione;

in quali forme la Rai garantisca il pluralismo, pur nella salvaguardia delle identità locali e delle minoranze linguistiche, nonché delle diversità etno-culturali;

qualora vi siano inottemperanze da parte della Rai alle suddette previsioni normative, quali iniziative l'azienda intenda intraprendere al fine di garantire il rispetto degli obblighi di legge. (584/2824)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si riportano di seguito gli elementi di risposta forniti dalla competente Direzione del Tg2.*

Il 18 marzo – giorno delle nomine nelle società controllate dallo Stato – l'edizione delle 20.30 conteneva un servizio che dava conto di tutte le scelte del governo, seguito da un « vivo » con il botto e risposta tra il blog di Beppe Grillo e il PD sulle scelte fatte. La Testata – nell'ambito dell'autonomia editoriale che contraddistingue l'attività giornalistica in coerenza con il quadro giuridico di riferimento – ritiene di aver assolto con completezza alla propria missione informativa assicurando, come previsto dal Contratto di servizio, « il rispetto del diritto/dovere di cronaca, e del diritto dei cittadini ad essere informati ».

RUTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

molti cittadini di alcuni comuni della regione Molise, tra cui Acquaviva Collecroce, Campomarino, Larino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, San Martino in

Pensilis e Termoli, da diversi mesi lamentano disfunzioni nella ricezione del segnale Rai;

la carenza del servizio riguarda in particolare il segnale Rai, Dvbt del MUX 1;

segnalano inoltre che dal passaggio al digitale terrestre risulta assente il segnale di MUX 2-3-4;

i cittadini dei comuni citati, pur non potendo accedere al segnale Rai e quindi al servizio pubblico radiotelevisivo, sono stati comunque obbligati al pagamento del canone Rai;

i sindaci dei territori interessati hanno rappresentato in più occasioni, attraverso comunicazioni scritte alla Rai e ai vari organismi competenti, la situazione di disagio per quanto riguarda la fruizione dei servizi Rai;

il diritto all'informazione, ai programmi culturali e a quelli di intrattenimento deve essere garantito a tutti i cittadini e il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve garantire la copertura integrale del territorio nazionale;

le problematiche suesposte erano già state segnalate dall'interrogante al Direttore Generale della Rai con interrogazione presentata in Commissione di vigilanza sulla Rai lo scorso gennaio;

la ragione per la quale in alcune zone del basso Molise sussistono problemi di ricezione dei canali RAI sembra essere l'utilizzo da parte di emittenti private delle frequenze del canale 39 UHF, utilizzato dalla Rai per la diffusione dei programmi di Rai 1, Rai 2, Rai 3 (a diffusione regionale), Rai News, e i programmi radiofonici di Radio1, Radio2, Radio3 e il Televideo;

Rai Way ha denunciato tale situazione all'organo periferico del Mise-Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, e con nota del 9 gennaio 2017 ha diffidato l'emittente « TVR VOXSON » a provvedere all'eliminazione della situazione interferenziale dandone comunicazione entro 15 giorni;

dopo tale diffida il segnale Rai è stato pienamente fruibile;

tuttavia pochi giorni dopo il problema si è ripresentato e permane tutt'oggi l'interruzione del Servizio Pubblico radio-televisivo a danno dell'utenza;

dopo una immediata e diretta segnalazione al Mise e alla Rai, sono stato edotto del fatto che di nuovo emittenti private utilizzano quelle frequenze del canale 39 provocando nuovamente il disturbo alla corretta ricezione del segnale Rai;

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno impedito la soluzione definitiva dei problemi di ricezione dei canali Rai nel territorio dei comuni del Basso Molise;

se non si ritenga di dover intervenire con la massima sollecitudine per risolvere l'attuale disservizio e, una volta per tutte, i gravi problemi di ricezione dei canali Rai nei comuni molisani di Acquaviva Collecroce, Campomarino, Larino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, San Martino in Pensilis e Termoli, consentendo ai cittadini ivi residenti, che pagano il canone nella stessa misura degli altri utenti, di poter finalmente godere della visione integrale dei canali Rai in modo continuativo;

se non si ritenga di provvedere alla restituzione integrale o parziale dell'importo del canone Rai già pagato dai cittadini dei comuni che da mesi non ricevono la prestazione da parte del servizio pubblico. (585/2837)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La problematica interferenziale con l'emittente TVR VOXSON (Can. 39 in Molise) non è stata risolta in via definitiva, in quanto si è ripresentata dopo una sua prima soluzione rivelatasi solo temporanea; in tale quadro, a seguito delle verifiche eseguite dal personale tecnico di Rai Way, sono state effettuate diverse segnalazioni con richiesta urgente di cessazione della

turbativa. A tutt'oggi si è in attesa delle azioni definitive da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per quanto invece attiene alla diffusione dei Mux «tematici», l'articolo 6 del Contratto di servizio 2010-2012 ancora attualmente vigente richiede una «copertura a conclusione del periodo di vigenza del presente contratto non inferiore al 90 per cento della popolazione nazionale per due reti e non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale per una rete». La questione, in ogni caso, sarà oggetto di valutazioni nell'ambito del più ampio processo di rinnovo della concessione di servizio pubblico.

Da ultimo, per completezza di informazione, si segnala che i canali tematici sono da un lato visibili in simulcast su Raiplay e, dall'altro, che al fine di risolvere i problemi di copertura delle aree storicamente non servite, anche in parte, dai segnali terrestri, la Rai ha attivato la piattaforma satellitare gratuita Tivù Sat che replica sul satellite l'intera programmazione del servizio pubblico insieme ad altri canali nazionali ed esteri, garantendo la copertura totale del territorio italiano; per accedere a Tivù Sat è necessario dotarsi di parabola e decoder satellitare Tivù Sat, insieme al quale viene fornita una smart card che consente di vedere tutti i programmi senza il criptaggio tecnico usato per protezione dei diritti.

NESCI. — *Alla Presidente della Rai.* — Premesso che:

l'odierna interrogante ha per tre volte posto al presidente della Rai il problema della nomina del caporedattore del tg Rai della Calabria, data la promozione del giornalista Alfonso Samengo, già responsabile del riferito ufficio, quale vicedirettore della testata Rai Tg Parlamento;

a seguito di esplicita richiesta dell'odierna interrogante, in sede di commissione di vigilanza sulla Rai, di sapere in che modo la Rai volesse procedere alla richiamata nomina, l'azienda ha in un primo tempo riferito di colloqui con gli interessati formalmente aderenti all'apposita procedura di selezione;

da ultimo, in risposta alle recenti interrogazioni, l'azienda ha informato che « dal *job posting* effettuato nei mesi scorsi non e' emerso un numero sufficiente di candidature adeguate al profilo richiesto », aggiungendo che « sono attualmente in corso di valutazione le più idonee iniziative da assumere tra le quali non si esclude anche la possibile riapertura della procedura di *job posting* »;

di fatto la Rai non ha ancora provveduto a nominare un caporedattore;

la scrivente ha altresì osservato che il caporedattore dovrebbe essere scelto tra i giornalisti che già lavorano nella stessa sede e sulla base dei titoli specifici e dell'esperienza lavorativa effettivamente colà maturata, anche al fine di valorizzare le professionalità formatesi nel luogo, in ossequio agli impegni riguardanti il servizio pubblico rispetto al ruolo e al futuro delle sedi regionali e per la necessità crescente che il Mezzogiorno si racconti con maggiore profondità, specie per mezzo della Rai;

la Rai ha concluso nello scorso autunno la procedura di *job posting*, aperta, come risulta all'interrogante, anche a giornalisti dipendenti in servizio fuori della sede della Calabria, che hanno avuto modo e tempo di valutare l'opportunità di partecipare alla selezione;

riaprire la procedura comporta, inevitabilmente, l'ulteriore vacanza dell'incarico in argomento presso la sede Rai della Calabria, nel frattempo commissariata;

fin qui a nulla sono valse le proteste annunciate in una recente nota dell'Esecutivo e Coordinamento del Comitato di redazione della Tgr, tanto più che l'azienda intende ripartire da capo con le selezioni del caso;

in un recente comunicato dei componenti del M5S della Commissione di vigilanza sulla Rai, è stato rilevato che la società concessionaria ha già incaricato il nuovo caporedattore delle sedi regionali di Bologna e della sede regionale di Trento,

entrambi vacanti, non comprendendosi perciò la disparità di trattamento riservata alla sede di Cosenza;

nello stesso comunicato è stata auspicata la garanzia, da parte del servizio pubblico radiotelevisivo, di un'informazione di profondità sul territorio calabrese, in cui permangono pesanti difficoltà economiche e sociali;

ancora, nel comunicato è stato precisato che, per raggiungere il riferito obiettivo, c'è bisogno, per la sede Rai della Calabria, di superare presto l'attuale fase commissariale, di assicurare stabilità nell'organizzazione del lavoro e di consolidare lo spirito di gruppo delle professionalità operanti;

si chiede di sapere:

perché permanga ancora incertezza sui tempi relativi alla nomina in predicato;

quanti candidati e con quali *curricula* abbiano partecipato al *job posting* per la nomina a caporedattore delle sedi di Bologna e Trento, e in quali tempi l'Azienda preveda di definire la nomina del caporedattore della sede di Cosenza.

(586/2838)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto, nel rinviare ai riscontri già forniti sulla stessa tematica per una più puntuale valutazione della questione, si informa di quanto segue.*

Per quanto concerne la nomina del Caporedattore della TGR Calabria, tenuto conto del fatto che la nomina stessa riveste un grande rilievo — non solo perché, come detto, l'informazione regionale costituisce un tratto distintivo dell'offerta del servizio pubblico ma, anche, per le pesanti difficoltà economiche e sociali che permangono nel territorio calabrese e per la delicatezza del ruolo da ricoprire che implica non solo competenze giornalistiche ma anche gestionali — si conferma l'opportunità di procedere con una scelta che assicuri la massima funzionalità ed efficienza della redazione.

*A tal fine, considerato che dal *job posting* effettuato nei mesi scorsi non è*

emerso un numero sufficiente di candidature adeguate al profilo richiesto, l'Azienda ha deciso di riaprire i termini (sino al 5 aprile) per la presentazione di ulteriori candidature, così da poter avere per la scelta finale una rosa più ampia e variegata per capacità ed esperienze professionali. I successivi passaggi operativi verranno effettuati nel più breve tempo possibile.

Si informa altresì che al job posting effettuato per l'individuazione del Caporedattore di Bologna hanno partecipato 13 giornalisti, di cui 3 Capiredattori, 8 Vice Capiredattori e 2 inviati, mentre al job posting per l'individuazione del Caporedattore di Trento hanno partecipato 4 giornalisti, di cui 1 Caporedattore e 3 Vice Capiredattori.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Comunicazioni della Presidente	84
Audizione del sostituto procuratore della DDA di Napoli, Enrica Parascandolo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	85
Audizione del dirigente della sezione politiche per le migrazioni e l'antimafia sociale della regione Puglia, Stefano Fumarulo	85

Martedì 11 aprile 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 13.45.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che il resoconto stenografico dell'audizione del dott. Paolo Toso e della dott.ssa Monica Abbatecola, magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Torino del 7 febbraio 2017, presso il IX Comitato mafia e manifestazioni sportive, venga pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, rende ulteriori comunicazioni in merito al completamento delle operazioni di copia forense e alla conseguente restituzione al Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani del materiale sequestrato in data 1° marzo 2017.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, comunica infine che, in vista del 70° anniversario della strage di Portella della Ginestra, è stata raccolta la documentazione, riferibile a quella vicenda, acquisita dalla Commissione Antimafia successivamente al 1998, anno in cui fu effettuata un'ampia pubblicazione di atti e documenti da parte della Commissione della XIII legislatura.

Tale ulteriore documentazione, classificata « libera », sarà resa accessibile ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti del 28 novembre 2013. Il relativo elenco sarà pubblicato anch'esso in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

(La Commissione concorda).

Audizione del sostituto procuratore della DDA di Napoli, Enrica Parascandolo.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del sostituto procuratore della DDA di Napoli, Enrica Parascandolo, dedicata al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel calcio professionistico.

Enrica PARASCANDOLO, *sostituto procuratore della DDA di Napoli*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Marco DI LELLO (PD), Alessandro NACCARATO (PD) e Andrea VECCHIO (Misto) e i senatori Stefano ESPOSITO (PD) e Francesco MOLINARI (MISTO), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Parascandolo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.15 riprende alle 15.20.

Audizione del dirigente della sezione politiche per le migrazioni e l'antimafia sociale della regione Puglia, Stefano Fumarulo.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del dirigente della sezione politiche per le migrazioni e l'antimafia sociale della regione Puglia, Stefano Fumarulo. L'audizione, propedeutica alla missione che la Commissione svolgerà a Foggia il 26 aprile p.v., ha a oggetto la situazione del ghetto di San Severo (FG).

Stefano FUMARULO, *dirigente della sezione politiche per le migrazioni e l'antimafia sociale della regione Puglia*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Fumarulo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2017 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza	86
Sui lavori del Comitato	86

Martedì 11 aprile 2017. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.30.

Seguito esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2017 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza.

Il relatore, deputato FERRARA (MDP) illustra uno schema di parere favorevole

con osservazioni, redatto alla luce di quanto emerso nel dibattito.

Il Comitato approva.

Sui lavori del Comitato.

In merito alla documentazione acquisita e da acquisire intervengono poi i senatori CASSON (*Art.1-MDP*), CRIMI (M5S), Giuseppe ESPOSITO (*Misto-UDC*) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (MDP) e VILLECCO CALIPARI (*PD*) nonché il presidente STUCCHI (LN-Aut).

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	87
Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione di rappresentanti del Centro di Riabilitazione «Vaclav Vojta» di Roma: dott.ssa Stefania Cruciani, neurologa – Direttore Sanitario, responsabile Unità riabilitativa adulti e distorsioni dell'età evolutiva (URA), dott.ssa Maria Pia de Bari, fisioterapista (URA) e dott. Vincenzo Cabala, fisioterapista – Unità riabilitativa età evolutiva (UREE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	87

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 aprile 2017. – Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di rappresentanti del Centro di Riabilitazione «Vaclav Vojta» di Roma: dott.ssa Stefania Cruciani, neurologa – Direttore Sanitario, responsabile Unità riabilitativa adulti e distorsioni dell'età evolutiva (URA), dott.ssa Maria Pia de Bari, fisio-

terapista (URA) e dott. Vincenzo Cabala, fisioterapista – Unità riabilitativa età evolutiva (UREE).

(*Svolgimento e conclusione*).

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Stefania CRUCIANI, *neurologa – Direttore Sanitario, responsabile Unità riabilitativa adulti e distorsioni dell'età evolutiva (URA)*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Vincenzo CABALA, *fisioterapista – Unità riabilitativa età evolutiva (UREE)*, svolge un intervento sulla metodica «Vojta».

Maria Pia de BARI, *fisioterapista (URA)*, integra le relazioni svolte con ulteriori elementi informativi.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, Sandra ZAMPA, *presidente*, le deputate Vittoria D'INCECCO

(PD), Loredana LUPO (M5S), Michela Vittoria BRAMBILLA (FI-PDL) e il deputato Giuseppe ROMANINI (PD).

Stefania CRUCIANI, *neurologa – Direttore Sanitario, responsabile Unità riabilitativa adulti e dismorfismi dell'età evolutiva (URA)*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, di-

chiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	89
Audizione di Oreste Tombolini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	90

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 11 aprile 2017. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 11 aprile 2017.

La seduta comincia alle 13.25.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Erica D'Adda in sostituzione della senatrice Linda Lanzillotta, dimissionaria. Nel ringraziare, anche a nome degli altri componenti della Commissione, la collega dimissionaria, rivolge alla senatrice D'Adda un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Comunica poi che nel corso della riunione odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il dottor Mastelloni e la dottoressa Tintisona di svolgere un approfondimento sulla tematica dei covi brigatisti a Roma, anche tramite acquisizione di sommarie informazioni testimoniali;

incaricare la dottoressa Tintisona di compiere ulteriori approfondimenti sugli equipaggi delle volanti che operarono in via Fani.

Comunica inoltre che:

il 6 aprile 2017 il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa all'acquisizione di atti del procedimento di Palermo contro Giulio Andreotti e del cosiddetto « processo trattativa »;

nella stessa data la dottoressa Piccardi, il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Gianfranco Spadaccia;

nella stessa data il sovrintendente Marratzu ha depositato una nota, di libera

consultazione, relativa alle ricerche compiute negli atti giudiziari della Procura e della Procura generale di Roma per reperire l'elenco di nomi di sospetti terroristi trovato nel covo di viale Giulio Cesare n. 47;

il 7 aprile 2017 il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, di libera consultazione, relativa all'archivio di Aldo Moro;

il 10 aprile 2017 il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa alle basi di cui le Brigate rosse disponevano in Roma;

nella stessa data l'ex deputato Falco Accame ha trasmesso tre note, di libera consultazione, relative alla vicenda di Antonino Arconte;

l'11 aprile 2017 il dottor Mastelloni ha depositato due verbali, segreti, di sommarie informazioni testimoniali, rese da persone al corrente dei fatti;

nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una relazione, riservata, relativa a accertamenti sugli equipaggi delle volanti intervenute in via Fani, nonché una nota, riservata, relativa ad accertamenti su campioni biologici.

Comunica infine che il 10 aprile 2017 Vladimiro Satta ha richiesto di disporre di copia dei documenti nn. 928/1; 938/1 e 943/1. Nella stessa data il generale Paolo Inzerilli ha chiesto copia dei documenti nn. 929/1; 929/2; 929/3; 929/4.

Poiché si tratta di documenti classificati come liberi, si darà seguito, in entrambi i casi, alla trasmissione degli atti ai richiedenti, a norma dell'articolo 3, comma 2, della delibera sul regime di divulgazione degli atti e documenti adottata nella riunione dell'ufficio di presidenza del 14 ottobre 2014.

Audizione di Oreste Tombolini.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo aver brevemente ricordato che l'audizione verte sulla tematica dell'attivazione del Comsubin della Marina – presso il quale l'allora tenente di vascello Tombolini prestava servizio – per un'operazione finalizzata alla liberazione di Moro, pone alcuni quesiti ai quali risponde Oreste TOMBOLINI.

Intervengono con quesiti e osservazioni il deputato Gero GRASSI (PD) e i senatori Miguel GOTOR (MDP) e Federico FORNARO (MDP), ai quali replica Oreste TOMBOLINI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone, quindi, di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono con ulteriori quesiti e osservazioni il senatore Federico FORNARO (MDP), i deputati Gero GRASSI (PD) e Paolo BOLOGNESI (PD), nonché Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Oreste TOMBOLINI.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 91

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 11 aprile 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.50 alle 16.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	92
Seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Giuseppe Peleggi (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	92

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Martedì 11 aprile 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 9.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Giuseppe Peleggi.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giuseppe Peleggi, accompagnato da Teresa Alvaro, Direttore centrale Tecnologie per l'innovazione, che ringrazia della presenza.

Giuseppe PELEGGI, *Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, e Teresa ALVARO, *Direttore centrale Tecnologie per l'innovazione*, rispondono ai quesiti posti dai commissari nella prima parte dell'audizione, svoltasi il 21 marzo 2017.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati, Federico D'INCÀ (M5S), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Giuseppe PELEGGI, *Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, e Teresa ALVARO, *Direttore centrale Tecnologie per*

l'innovazione, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (X e XIV)

AUDIZIONI:

Audizione in videoconferenza della Commissaria europea per il commercio, Cecilia Malmström, sulle politiche commerciali europee, con particolare riferimento alle pratiche di <i>dumping</i> e alle misure di difesa commerciale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 3785 Ermini, C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano e C. 3777 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	4
<i>ALLEGATO (Emendamenti presentati)</i>	8

V Bilancio, tesoro e programmazione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, di rappresentanti di Confservizi (Asstra-Utilitalia), di rappresentanti dell'associazione magistrati della Corte dei conti, del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, e di Angelo Lalli, professore di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma «La Sapienza», nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175	20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---------------------------------------------------------------------	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Atto n. 407 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	21
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017. Atto n. 408 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	30

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Firenze dal 30 al 31 marzo 2017	32
ALLEGATO (<i>Comunicazioni della Presidente</i>)	34

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assoelettrica nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016) 863) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5) (COM(2016) 864)	40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti della Federazione italiana per l'uso Razionale dell'energia (FIRE) nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final)	41
Audizioni di rappresentanti di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final)	41

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale (Atto n. 403).	
Rappresentanti dell'Associazione difesa utenti servizi bancari, finanziari, postali e assicurativi (ADUSBEF)	42
Giacinto della Cananea, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università Tor Vergata di Roma	42
Rappresentanti dell'Associazione ONG italiane (AOI), della Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato (ConVol), del Movimento delle associazioni di volontariato (MODAVI), della Caritas nazionale e della Comunità di Sant'Egidio	42

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (394).	
Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali	43

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	44
-----------------------------------	----

Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione. Atto n. 399 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione del parere con condizioni</i>)	44
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore Peluffo – Ulteriore riformulazione</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative esaminate nella seduta odierna</i>)	54
ALLEGATO 3 (<i>Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione – Atto n. 399 – Approvato nella seduta della Commissione di martedì 11 aprile 2017</i>)	71
Comunicazioni del presidente	47
ALLEGATO 4 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – dal n. 582/2817 al n. 586/2838</i>)	77
AVVERTENZA	47
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Comunicazioni della Presidente	84
Audizione del sostituto procuratore della DDA di Napoli, Enrica Parascandolo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	85
Audizione del dirigente della sezione politiche per le migrazioni e l'antimafia sociale della regione Puglia, Stefano Fumarulo	85
 COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Seguito esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2017 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza	86
Sui lavori del Comitato	86
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	87
Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione di rappresentanti del Centro di Riabilitazione « Vaclav Vojta » di Roma: dott.ssa Stefania Cruciani, neurologa – Direttore Sanitario, responsabile Unità riabilitativa adulti e dismorfismi dell'età evolutiva (URA), dott.ssa Maria Pia de Bari, fisioterapista (URA) e dott. Vincenzo Cabala, fisioterapista – Unità riabilitativa età evolutiva (UREE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	87
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	89
Audizione di Oreste Tombolini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	90
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	92
Seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Giuseppe Peleggi (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	92

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0008210